

**Procedure applicative per l'incentivazione del  
biometano immesso nella rete del gas naturale**

**Decreto 5 dicembre 2013**

**Versione n. 1  
31/10/2016**

**Indice**

PREMESSA .....	4
1. Definizioni.....	5
2. Determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi.....	11
2.1. Determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi in modalità Reti .....	12
2.1.1. Immissione nelle reti senza destinazione specifica (Art. 3 DM 5 dicembre 2013) .....	12
2.1.2. Immissione nelle reti mediante carri bombolai senza destinazione specifica (Art. 3 DM 5 dicembre 2013) .....	14
2.1.3. Immissione nelle reti con destinazione specifica.....	16
2.1.3.1. Utilizzo nei trasporti (Art.4 DM 5 dicembre 2013) .....	17
2.1.3.2. Utilizzo negli impianti CAR (Art.5 DM 5 dicembre 2013).....	19
2.1.4. Immissione nelle reti mediante carri bombolai con destinazione specifica.....	22
2.1.4.1. Utilizzo nei trasporti (Art.4 DM 5 dicembre 2013) .....	23
2.1.4.2. Utilizzo negli impianti CAR (Art.5 DM 5 dicembre 2013).....	25
2.2. Determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi in modalità extra-reti .....	28
2.2.1 Immissione extra-reti senza destinazione specifica (Art.3 DM 5 dicembre 2013) .....	29
2.2.2 Immissione extra-reti mediante carri bombolai senza destinazione specifica (Art.3 DM 5 dicembre 2013) .....	31
2.2.3 Immissione extra-reti mediante connessione diretta al sito di consumo con destinazione specifica.....	33
2.2.3.1 Utilizzo nei trasporti (Art.4 DM 5 dicembre 2013) .....	33
2.2.3.2 Utilizzo negli impianti CAR (Art.5 DM 5 dicembre 2013).....	35
2.2.4 Immissione extra-reti mediante carri bombolai con destinazione specifica .....	38
2.2.4.1. Utilizzo nei trasporti (Art.4 DM 5 dicembre 2013) .....	38
2.2.4.2. Utilizzo negli impianti CAR (Art.5 DM 5 dicembre 2013).....	40
3. Determinazione dell'incentivo .....	43
3.1 Immissione senza destinazione specifica (Art.3 DM 5 dicembre 2003) .....	44
3.2.Immissione con destinazione specifica.....	45
3.2.1.Usò autotrazione (Art.4 DM 5 dicembre 2013) .....	45
3.2.2.Cogenerazione alto rendimento (Art.5 DM 5 dicembre 2013).....	47
4. Rilascio degli incentivi .....	47

4.1.Immissione senza destinazione specifica (Art.3 DM 5 dicembre 2013) .....	48
4.2.Immissione con destinazione specifica .....	48
4.2.1.Uso autotrazione (Art.4 DM 5 dicembre 2013) .....	48
4.2.2.Cogenerazione alto rendimento (Art.5 DM 5 dicembre 2013).....	51
5. Verifiche, controlli e sanzioni .....	52
Appendice I: Assorbimenti energetici dei servizi ausiliari.....	54
Appendice II: Possibili casistiche per la determinazione del numero dei Certificati di Immissione in Consumo da assegnare .....	57
Appendice III: Impianti di produzione di biometano alimentati da più impianti di produzione di biogas/gas, sia nuovi sia già esistenti, che condividono la stessa sezione di upgrading .....	66
Appendice IV: Impianto di produzione di biometano che alimenta contemporaneamente un impianto di distribuzione stradale direttamente connesso (realizzato e gestito dal produttore) e, a titolo esemplificativo, un ulteriore impianto di distribuzione stradale (tramite carro bombolaio o simili). .....	70
Appendice V: Dati e documenti per le autodichiarazioni .....	74

## PREMESSA

Il presente documento costituisce parte integrante delle procedure applicative, che il GSE è tenuto a pubblicare in attuazione del decreto 5 dicembre 2013 (decreto biometano) e riguarda, nello specifico, le modalità per il calcolo e il rilascio dell'incentivo nei casi di biometano che venga immesso nella rete del gas naturale e trasportato mediante:

1. **reti di trasporto del gas naturale con obbligo di connessione di terzi**, anche previo utilizzo di reti private, carri bombolai, o mezzi di trasporto con caratteristiche similari (di seguito: **modalità Reti**);
2. **reti diverse da quelle con obbligo di connessione di terzi**, quali reti privati, carri bombolai, o mezzi di trasporto con caratteristiche similari (di seguito: **modalità extra-Reti**).

Tale procedura non disciplina le modalità operative né per il rilascio dell'incentivo, nel caso di biometano immesso nelle reti di distribuzione, né per il ritiro dedicato del biometano da parte del GSE di cui alla deliberazione 210/2015/R/gas.

Per quanto riguarda l'immissione di biometano nella rete del gas naturale, è necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nel Rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016 (ed eventuali successivi aggiornamenti), approvato dal Comitato Italiano Gas, in attesa dell'emanazione della nuova norma tecnica europea di riferimento.

Per quanto afferisce alla misura della quantità e della qualità del biometano prodotto non immesso in rete, i produttori di biometano, in attesa del completamento del mandato M/475 CE per la parte inerente la qualità del biometano destinato all'utilizzo per autotrazione, sono tenuti ad attenersi alla legislazione e alla normativa tecnica vigenti in materia.

Il GSE si riserva di aggiornare il presente documento nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento e qualora, anche sulla base dell'esperienza acquisita, dovesse ritenersi utile fornire indicazioni di maggior dettaglio.

## **1. Definizioni**

**Biocarburanti sostenibili:** biocarburanti che rispettano i requisiti di cui al DM 23 gennaio 2012 del MATTM e s.m.i. nonché le linee guida di cui all'articolo 4 comma 5 del DM 5 dicembre 2013.

**Certificati di Immissione in Consumo (CIC):** certificati, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, che attestano l'immissione in consumo nel settore dei trasporti di biocarburanti sostenibili, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81 e s.m.i.. Il valore convenzionale di un CIC equivale a 10 Gcal. Con CIC ordinari si intendono i CIC non comprensivi di maggiorazioni.

**Contratto bilaterale (CB):** contratto di fornitura del biometano, stipulato tra il Produttore e il soggetto che lo immette in consumo nei trasporti, (ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n.110, come aggiornato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014) o il soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica (impianti CAR). I contenuti minimi di tale contratto sono definiti dal decreto biometano e dall'art. 51 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 46/2015/R/gas; essi devono dare indicazione della data di decorrenza e di scadenza della fornitura, nonché delle quantità mensili oggetto della fornitura. Con riferimento al biometano utilizzato nei trasporti, il contratto definisce anche la quota parte dell'incentivo da riconoscere al produttore di biometano.

**Data di entrata in esercizio degli impianti CAR:** data in cui avviene il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione di tutte le parti componenti l'Impianto CAR, ivi inclusa la sezione elettrica.

Per completamento dei lavori, si intende l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili di impianto, in conformità a quanto autorizzato. Si farà particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi i sistemi di misura e di connessione alla rete.

A tal proposito, si richiede che siano realizzate e installate tutte le opere impiantistiche, tutte le opere civili strutturali e tutte le opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato.

In particolare, è necessario che:

- ✓ tutti gli alternatori previsti dal progetto autorizzato siano installati e connessi alla rete di distribuzione/trasmissione;

- ✓ i digestori primari e, se previsti, secondari (ivi incluse le vasche di premiscelazione) siano riempiti con matrice organica di qualità idonea all'innescio delle cinetiche di fermentazione;
- ✓ debba essere presente in sito un quantitativo di fonte primaria, in grado di garantire il funzionamento di almeno uno dei gruppi di generazione dell'impianto, con alimentazione a biometano;
- ✓ tutte le parti funzionali alla sola produzione del calore utile, ivi incluse le caldaie di integrazione, gli scambiatori, tutte le parti funzionali all'utilizzo del calore utile ivi inclusi gli eventuali assorbitori e ogni altro dispositivo non direttamente connesso con la generazione di potenza elettrica, debbano essere realizzate;
- ✓ nel caso in cui il biometano sia utilizzato da un soggetto terzo, diverso dal soggetto responsabile dell'impianto di produzione del biometano, debba essere efficace il contratto bilaterale di fornitura del biometano al soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica.

Pertanto, un impianto CAR si intende in esercizio, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- ✓ i lavori di realizzazione dell'Impianto CAR sono stati completati e tutti gli alternatori dell'impianto, così come previsto dal progetto autorizzato, sono nelle condizioni di generare una quota di energia da biometano;
- ✓ l'impianto di connessione alla rete elettrica, comprensivo dei gruppi di misura, è stato messo in tensione dal Gestore di Rete;
- ✓ nel caso in cui il biometano sia utilizzato da un soggetto terzo diverso dal soggetto responsabile dell'impianto di produzione di biometano, deve essere efficace il contratto bilaterale di fornitura del biometano al soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica.

**Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano:** data di riferimento che differisce a seconda dello strumento di incentivazione richiesto. Essa coincide con la:

- a) data di prima immissione del biometano nelle reti con obbligo di connessione a terzi, così come certificata dal gestore della rete, nel caso in cui il biometano sia immesso nelle suddette reti e non sia destinato né ai trasporti né ad impianti CAR;
- b) data a partire dalla quale risulti decorrere il contratto di fornitura del biometano tra produttore ed utilizzatore e sia stata avviata la contabilizzazione del biometano immesso nella rete, così come rilevato dal gruppo di misura, nel caso in cui il biometano sia immesso in una rete i cui gestori non hanno l'obbligo di connessione di terzi, ovvero quelle in cui non è possibile individuare gestori di rete con obbligo di connessione di terzi e non sia destinato né ai trasporti né ad impianti CAR;
- c) data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, e successive modificazioni, nel caso in cui il biometano sia destinato all'utilizzo nei trasporti. Laddove il produttore di biometano non coincida con il soggetto che lo

immette in consumo, la data di entrata in esercizio dell'impianto decorre dal primo contratto bilaterale di fornitura del biometano stipulato tra i suddetti soggetti. In ogni caso, la data di decorrenza del contratto bilaterale non potrà essere anteriore alla data di prima immissione in consumo del biometano a cui si riferisce il contratto bilaterale;

- d) data di primo funzionamento degli impianti in collegamento con la rete elettrica con alimentazione a biometano ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, nel caso in cui il biometano sia destinato all'utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto rendimento; tale data non può essere antecedente alla data di decorrenza del contratto bilaterale di fornitura del biometano con il soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica.

**FORSU (Frazione biodegradabile dei rifiuti solidi urbani):** ai soli fini dell'accesso alla maggiorazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) per frazione biodegradabile dei rifiuti urbani deve intendersi:

- ✓ la frazione organica ottenuta dal trattamento di soli rifiuti urbani indifferenziati:
  - CER 19 12 12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 ;
- ✓ la frazione organica da raccolta differenziata (FORSU):
  - CER 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
  - CER 20 01 25: oli e grassi commestibili;
  - CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;
- ✓ i rifiuti urbani completamente biodegradabili:
  - CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili.

**GdR:** gestore della rete con obbligo di connessione terzi.

**GIC:** produttore di energia elettrica, gestore dell'impianto CAR.

**GID:** gestore dell'impianto di distribuzione, ovvero il titolare del contratto di fornitura, se diverso dal gestore dell'impianto di distribuzione.

**GRD:** gestore della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi.

**Impianto di cogenerazione ad alto rendimento (impianto CAR):** per Impianto CAR si intende l'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore, costituito da almeno una unità di cogenerazione riconosciuta dal GSE funzionante in CAR. Esso è formato dall'insieme delle opere e dei macchinari costituenti l'Impianto di produzione di biometano e le apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla produzione di energia elettrica e termica e al recupero del calore prodotto. Esso comprende, in particolare:

- ✓ le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte (fossile e/o rinnovabile) e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica e termica;

- ✓ dispositivi di raffinazione, purificazione e stoccaggio del gas (gas di scarica, gas di depurazione, biogas o gas);
- ✓ i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari della sezione di generazione di energia elettrica, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
- ✓ i dispositivi funzionali alla quantificazione degli incentivi (ivi inclusi i dispositivi di misura del calore utile) e al rispetto dei requisiti di sicurezza, pressione e qualità per il successivo utilizzo finale del biometano.

**Impianto di connessione:** complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nelle rete di trasporto o distribuzione del gas naturale; l'impianto di connessione alla rete comprende l'organo di presa e l'organo di intercettazione del punto di immissione in rete del biometano; esso può estendersi, a seconda dei casi, al gruppo di riduzione, all'impianto di odorizzazione, nonché all'impianto di consegna, ricezione e misura.

Per la definizione di impianto di consegna, di ricezione e misura si fa riferimento alle definizioni, di cui alla norma UNI TR 11537:2016 e s.m.i..

**Impianto di distribuzione stradale di biometano:** impianto di distribuzione stradale di biometano per autotrazione, ossia la stazione di rifornimento/erogazione del biometano come carburante da utilizzare ai fini dell'autotrazione.

Essa corrisponde al complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, tra cui il biometano, eventualmente anche multi-carburante, sia per uso pubblico che privato.

Esso comprende anche le aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile e all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, i parcheggi e le relative aree di manovra.

**Impianto di produzione di biometano:** l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla produzione di biometano, così come stabilito dalla deliberazione 46/2015/R/gas. Esso comprende in particolare:

- ✓ le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la produzione, la raffinazione e la purificazione (ivi incluso l'upgrading) del gas (gas di scarica, gas di depurazione, biogas o gas), e ogni dispositivo finalizzato al successivo utilizzo finale del biometano, ivi incluse, ove previste, le opere di connessione alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale. Devono, pertanto, intendersi incluse nel perimetro di impianto anche le opere di stoccaggio di biogas e biometano e le tubazioni di convogliamento ubicate a monte del punto di cessione del biometano. Le opere e i macchinari che consentono la produzione del gas comprendono:
  - nel caso di biometano da biogas derivante da digestione anaerobica di biomasse, l'insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle



- apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento e dei sistemi di pompaggio del gas;
- nel caso di biometano da biogas/gas prodotto per via termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse, l'insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (ivi inclusi i gassificatori);
- nel caso di biometano da gas di discarica, l'insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento e dei sistemi di pompaggio del gas;
- nel caso di biometano da gas residuati dai processi di depurazione, l'insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento e dei sistemi di pompaggio del gas;
- ✓ i servizi ausiliari di impianto e i dispositivi funzionali alla quantificazione degli incentivi (ivi inclusi i dispositivi di misura) e al rispetto dei requisiti di sicurezza, pressione e qualità per il successivo utilizzo finale del biometano. I servizi ausiliari d'impianto sono individuati con riferimento alle seguenti parti d'impianto:
  - sezione di produzione di biogas;
  - sezione di gassificazione;
  - sezione di purificazione o upgrading del biogas/gas prodotto;
  - eventuale compressione ai fini dell'immissione nella rete del gas naturale.

**Nuovo impianto di distribuzione:** impianto di distribuzione di metano per autotrazione, realizzato a spese del produttore, che abbia data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del decreto 5 dicembre 2013, nel quale il soggetto produttore immette il biometano, senza utilizzo di reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi.

**Nuovo impianto di produzione di biometano:** impianto di produzione di biometano, entrato in esercizio successivamente al 18 dicembre 2013, in cui tutte le pertinenti parti per la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas, ovvero del gas di discarica o dei gas residuati dai processi di depurazione, sono di nuova realizzazione. In particolare, per gli impianti di produzione di biometano alimentati con gas di discarica, un nuovo impianto deve essere alimentato con il gas generato da nuovi lotti mai interessati da captazioni finalizzate alla produzione di energia elettrica.

**PB:** Produttore di biometano, titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, che richiede al GSE la relativa qualifica.

**POD:** Point of Delivery, Punto di consegna dell'energia elettrica, di cui all'articolo 14 del Testo Integrato Settlement (TIS).

**Portale informatico BIOCAR:** applicazione web, disponibile sul sito internet del GSE attraverso la quale gli utenti devono trasmettere tutti i dati e i documenti necessari per il

riconoscimento dei certificati di immissione in consumo (CIC), anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al Decreto MiSE 10 ottobre 2014, e della comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Portale informatico Biometano:** applicazione web, disponibile sul sito internet del GSE, attraverso cui gli utenti possono presentare richiesta di qualifica di un impianto di produzione di biometano.

**Portale informatico FER-E:** applicazione web, disponibile sul sito internet del GSE, sulla quale gli utenti devono caricare tutti i dati e i documenti necessari all'invio dell'istanza per il riconoscimento degli incentivi, di cui al DM FER.

**Portale informatico Ricoge:** applicazione web, disponibile sul sito internet del GSE, che gli utenti devono utilizzare per trasmettere i dati e i documenti necessari all'invio dell'istanza per il riconoscimento del funzionamento delle unità di cogenerazione come CAR.

**Punto di misura:** punto fisico di ubicazione di ciascun sistema di misura del biometano, predisposto per la rilevazione dei dati qualitativi e quantitativi necessari, ai fini della determinazione degli incentivi.

**Sistemi di misura:** complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura.

Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:

- (i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
- (ii) il misuratore dei volumi di gas;
- (iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
- (iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger).

## 2. Determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi

Per quanto riguarda l'immissione del biometano in **modalità Reti**, in coerenza con quanto già richiesto nel processo di ottenimento della qualifica, il produttore di biometano (o l'utente della rete con obbligo di connessione di terzi, qualora i due soggetti non coincidano), deve garantire che il biometano da immettere sia conforme alle specifiche di qualità, ai vincoli di pressione e di odorizzazione stabiliti dal Gestore di rete nel proprio Codice di Rete, così come approvato dall'Autorità (deliberazione 626/2015/R/gas, per la Società Gasdotti Italia S.p.a.; deliberazione 204/2016/R/gas per Snam Rete Gas S.p.a.; deliberazione 299/2016/R/gas per Società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a.), nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto biometano, *“nelle more dell'attuazione del mandato M/475 CE, al fine di garantire la salute della popolazione e l'ottimale funzionamento dei veicoli a metano, a causa della presenza nel biometano di componenti dannosi quali il monossido di carbonio e i silossani, le immissioni nella rete del gas naturale sono consentite al solo biometano ottenuto da biogas derivante da digestione anaerobica di prodotti e sottoprodotti biologici”* e della frazione organica di rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata fin dall'origine (FORSU).

Nei casi in cui la responsabilità della rilevazione e trasmissione delle misure sia in capo al produttore di biometano, al fine di garantire la corretta gestione degli incentivi, il GSE dovrà poter accedere in telelettura ai relativi strumenti di misura. A tale scopo, il GSE pubblicherà un documento contenente le caratteristiche tecniche che dovranno avere i misuratori, affinché possano essere tele-leggibili dal medesimo GSE, che successivamente provvederà a fornire indicazioni di dettaglio, in merito alle modalità operative per l'invio dei dati da parte dei produttori e del Gestore di Rete, mediante apposita interfaccia informatica.

Al fine della corretta determinazione degli incentivi, i sistemi di misura devono essere posizionati in modo tale da garantire la corretta misurazione delle quantità di biometano prodotte dai soli impianti qualificati.

Si precisa che nei casi di utilizzo del biometano nei **trasporti** (art.4 del decreto biometano), ai fini del calcolo dell'incentivo, **non sono decurtati i consumi energetici dell'impianto necessari per la produzione di biometano. Ciononostante**, il Soggetto Responsabile è tenuto, comunque, a conservare la documentazione relativa ai consumi di produzione, così come definiti a pagina 23 delle Procedure di qualifica per gli impianti di produzione di biometano. Tali dati verranno richiesti dal GSE e conteggiati nel computo dei servizi ausiliari, solo qualora il Soggetto Responsabile opti per la modalità di incentivazione di cui all'articolo 3 e 5 del DM 5 dicembre 2013.

## **2.1. Determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi in modalità Reti**

Nei paragrafi seguenti vengono riportate, anche attraverso rappresentazioni grafiche esemplificative, le tipologie impiantistiche incentivabili e la relativa disposizione della strumentazione di misura.

Negli schemi che seguono sono indicati i punti in cui è necessario misurare quantità e qualità del biometano.

Si specifica che, per ogni tipologia impiantistica incentivabile, nel presente documento sono indicate solo le grandezze necessarie ai fini del calcolo dell'incentivo; tuttavia, dovranno essere misurate, e, ove previsto, rese disponibili al GSE, le misure dei parametri di qualità del biometano, previsti dal Rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016 (ed eventuali successivi aggiornamenti).

Le modalità di acquisizione di tali dati da parte del GSE saranno stabilite in una fase successiva, nell'ambito della definizione delle modalità operative per l'invio dei dati.

Secondo quanto disposto dall'Autorità nell'Allegato A della delibera 46/2015/R/gas, in caso di biometano immesso nelle reti di trasporto del gas naturale con obbligo di connessione a terzi, il GdR è tenuto a trasmettere al GSE le misure della qualità e quantità del biometano, come rilevate dai misuratori ubicati nel punto di immissione in rete.

Il Produttore è responsabile dell'installazione e della manutenzione dei sistemi di misura del biometano immesso in rete, fatti salvi i casi di cui al comma 21.4 della succitata deliberazione (immissioni nelle reti tramite carro bombolaio); egli, inoltre, è tenuto a fornire al GSE ulteriori dati, ove richiesti, funzionali alla corretta determinazione dell'incentivo.

Nel caso di utilizzo del biometano nei trasporti, il Produttore è tenuto alla trasmissione al GSE delle quantità di biometano da attribuire all'impianto di distribuzione, rilevanti ai fini della determinazione dell'incentivo.

Qualora il biometano sia destinato a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il produttore elettrico, responsabile del medesimo impianto CAR, deve trasmettere al GSE le misure attribuibili al sito di consumo rilevanti ai fini della determinazione dell'incentivo.

### **2.1.1. Immissione nelle reti senza destinazione specifica (Art. 3 DM 5 dicembre 2013)**

La quantità di produzione ammessa all'incentivo è determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura della qualità e della quantità ubicati nel punto di immissione in rete (Delibera AEEGSI n. 46/2015/R/GAS, articolo 33).

Si riporta di seguito uno schema rappresentativo delle misure rilevanti e una tabella in cui, per ciascuna grandezza, vengono riportate le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati.




Figura 1 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti nel caso dell'articolo 33, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas

$$E_i = \sum_{n=1}^{12} E_{i_n}$$

$$E_{i_n} = [(M1_n \times PCI_n) - SAux_n]$$

dove:

- $E_{i_n}$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1$  = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $SAux_n$  = quantità mensile dei consumi energetici dell'impianto di produzione di biometano per i servizi ausiliari determinata sulla base di misure effettive, con riferimento ai consumi (art. 53, Allegato A del. AEEGSI 46/2015):
  - dell'impianto di produzione di biogas;
  - dell'impianto di gassificazione;
  - dell'impianto di purificazione o upgrading;
  - relativi all'eventuale compressione ai fini dell'immissione in rete;
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base delle composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal GdR su base mensile.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabile trasmissione misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>	<i>Misura teleletta da GSE</i>
M1	GdR	GdR	GdR	Smc	Mese N	Mensile entro il giorno 10 del mese N+1	NO
S.Aux	PB	PB	PB	- kWh elettrici per gli assorbimenti elettrici; - Energia primaria dei combustibili fossili (kWh) - kWh termici per gli assorbimenti termici	Mese N	Mensile entro il giorno 10 del mese N+1	NO
PCI	GdR	GdR	GdR	kWh/Smc	Mese N	Mensile entro il giorno 10 del mese N+1	NO

**Tabella 1– Sintesi delle grandezze da misurare ai fini del riconoscimento dell’incentivo per il biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi**

Per quanto riguarda il calcolo degli assorbimenti energetici dei servizi ausiliari, si rimanda all’Appendice I.

### **2.1.2. Immissione nelle reti mediante carri bombolai senza destinazione specifica (Art. 3 DM 5 dicembre 2013)**

Nel caso di immissione nelle reti con obbligo di connessione di terzi, tramite carri bombolai o simili (Delibera AEEGSI n. 46/2015/R/GAS, articolo 36), la quantità ammessa all’incentivo è determinata come il minor valore tra:

- a) la quantità determinata sulla base dei dati di misura rilevati nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai;
- b) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete.

Nel caso di immissione tramite carro bombolaio, è necessario predisporre un apposito sistema di misura nei punti di immissione in rete del carro bombolaio.

Si riporta di seguito uno schema rappresentativo delle misure rilevanti e una tabella in cui, per ciascuna grandezza, vengono riportate le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati.




Figura 2 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti nel caso dell'articolo 36, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas

$$E_i = \sum_{n=1}^{12} E_{i_n}$$

$$E_{i_n} = [\min(M1_n; M2_n) \times PCI_n] - SAux_n$$

dove:

- $E_{i_n}$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $M2_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $SAux_n$  = quantità mensile dei consumi energetici dell'impianto di produzione di biometano per i servizi ausiliari, determinata sulla base di misure effettive, con riferimento ai consumi (art. 53 Allegato A del. AEEGSI 46/2015):
  - dell'impianto di produzione di biogas;
  - dell'impianto di gassificazione;
  - dell'impianto di purificazione o upgrading;
  - relativi all'eventuale compressione ai fini dell'immissione in rete;
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con

dettaglio almeno giornaliero, nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal gestore di rete su base mensile.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabil e della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabil e trasmissione misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>	<i>Misura teleletta</i>
M1	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile- entro il giorno 10 del mese N+1	SI
M2	GdR	GdR	GdR	Smc	Mese N	Mensile- entro il giorno 10 del mese N+1	NO
$S_{Aux}$	PB	PB	PB	- kWh elettrici per gli assorbimenti elettrici; - Energia primaria dei combustibili fossili (kWh) - kWh termici per gli assorbimenti termici	Mese N	Mensile- entro il giorno 10 del mese N+1	NO
PCI	GdR	GdR	GdR	kWh/Smc	Mese N	Mensile- entro il giorno 10 del mese N+1	NO

**Tabella 2 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi, tramite carro bombolaio o simili**

Per quanto riguarda il calcolo degli assorbimenti energetici dei servizi ausiliari si rimanda all'Appendice I.

### **2.1.3. Immissione nelle reti con destinazione specifica**

Nel caso di immissione nelle reti con obbligo di connessione di terzi, con destinazione specifica del biometano per utilizzo nei trasporti o per utilizzo negli impianti CAR, (Delibera AEEGSI n. 46/2015/R/GAS, articolo 34), la quantità ammessa all'incentivo è determinata come il minor valore tra:

- la quantità determinata sulla base dei dati di misura rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete;
- la quantità prelevata dalla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale nel sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi dalle fattispecie incentivate dal DM 5 dicembre 2013;
- la quantità riportata nei contratti bilaterali.



Le misure di cui al punto a) sono trasmesse dal gestore di rete.

### 2.1.3.1. Utilizzo nei trasporti (Art.4 DM 5 dicembre 2013)

Si riporta di seguito uno schema rappresentativo delle misure rilevanti e una tabella in cui, per ciascuna grandezza, vengono riportate le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati.




Figura 3 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini dell'articolo 34, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas, nel caso di biometano utilizzato nei trasporti

$$E_i = \sum_{n=1}^{12} E_{i_n}$$

$$E_{i_n} = \min(M1_n; M2_n; CB_n) \times PCI_n$$

$$M2_n = M4_n - M3_n$$

dove:

- $E_{i_n}$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;

- $M2_n$  = differenza calcolata su base mensile, tra la quantità di gas erogata per autotrazione e gli altri apporti di gas naturale o biometano utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti (risultante dalle relative fatture di acquisto). Tale differenza non può, in ogni caso, essere negativa;
- $M3_n$  = altri apporti di gas naturale o biometano, utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti (risultante dalle relative fatture di acquisto);
- $M4_n$  = quantità di gas erogata per autotrazione nell'impianto di distribuzione (misuratore alla pompa in uscita e come riportato nel registro dei corrispettivi). Per riportare la misura di  $M4_n$  da kg in Smc, sarà utilizzata una massa volumica media mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $CB_n$  = quantità mensile di biometano, riportata nel contratto bilaterale stipulato tra produttore e soggetto che immette in consumo, qualora quest'ultimo non coincida con il produttore;
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal gestore di rete su base mensile.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabile trasmissione misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>	<i>Misura teleletta da GSE</i>
M1	GdR	GdR	GdR	Smc	Mese N	Mensile- entro il giorno 10 del mese N+1	NO
PCI	GdR	GdR	GdR	kWh/Smc	Mese N	Mensile- entro il giorno 10 del mese N+1	NO
Massa volumica	GdR	GdR	GdR	kg/Smc	Mese N	Mensile- entro il giorno 10 del mese N+1	NO
M3	GID	GID	PB	Smc	Mese N	Trimestrale con dettaglio mensile - Entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento	NO

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabile trasmissione misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>	<i>Misura teleletta da GSE</i>
M4	GID	GID	PB	Kg o Smc	Mese N	Trimestrale con dettaglio mensile - Entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento	NO
CB	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Una tantum <sup>1</sup>	NO

**Tabella 3 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi mediante connessione diretta, con destinazione specifica nei trasporti**

I dati relativi alla quantità di gas erogata per autotrazione dai distributori (M4) e gli altri apporti di gas naturale o biometano, utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti (M3), sono richiesti, al fine di agevolare l'acquisizione, direttamente al Produttore di biometano e non al Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante.

Ai fini del calcolo delle maggiorazioni, il Produttore deve trasmettere, su base mensile, i dati relativi alle quantità e al periodo di utilizzo delle materie elencate all'articolo 4, comma 3, lettere a),b),c),d), che siano state utilizzate mensilmente per la produzione di biometano.

### **2.1.3.2. Utilizzo negli impianti CAR (Art.5 DM 5 dicembre 2013)**

Si riporta di seguito uno schema rappresentativo delle misure rilevanti e una tabella in cui, per ciascuna grandezza, vengono riportate le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati.

<sup>1</sup> Trasmesso in fase di qualifica o comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto o in fase di rinnovo del contratto bilaterale




Figura 4 –Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti nel caso previsto dall'articolo 34, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas, per il biometano utilizzato in impianti CAR

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto biometano, è incentivata l'energia elettrica cogenerata netta immessa in rete e prodotta da biometano.

L'energia elettrica ammessa all'incentivazione è determinata secondo le seguenti formule:

$$E_i = E_{PNIR} * (1 - \%NI) * \%CAR * \%BIOM$$

dove:

- $E_i$  = energia elettrica incentivata;
- $E_{PNIR}$  = energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall'impianto di produzione di energia elettrica, determinata con le modalità previste nell'ambito dei decreti attuativi del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e delle relative procedure applicative del GSE, secondo la formula di seguito rappresentata:

$$E_{PNIR} = \sum_{n=1}^{12} \min[E1_n * (1 - FP\%_n); E2_n]$$

dove:

- $E1_n$  = energia elettrica prodotta mensilmente e misurata ai morsetti dei gruppi di generazione;
- $E2_n$  = energia elettrica immessa in rete mensilmente e misurata in corrispondenza del POD;

- $FP\%_n$  = fattore percentuale relativo agli assorbimenti energetici dei servizi ausiliari elettrici dell'impianto di produzione biometano e dell'impianto CAR, calcolato secondo le modalità indicate nell'Appendice I;
- $\%NI$  = fattore percentuale relativo agli assorbimenti energetici da altri combustibili o da apporti termici da altri impianti, calcolato secondo le modalità riportate all'Appendice I;
- $\%CAR$  = rapporto tra l'energia elettrica prodotta in regime di cogenerazione ad alto rendimento (riconosciuta dal GSE) e l'energia elettrica prodotta totale;
- $\%BIOM$  = fattore percentuale relativo al biometano, contenuto nel combustibile in ingresso all'impianto CAR, pari a:

$$\%BIOM = \sum_{n=1}^{12} \frac{E_{biometano_n}}{M_{2n} * PCI_{gas_n}}$$

dove:

$$E_{biometano_n} = \min \left[ \left( M1_n * PCI_{biometano_n} \right); \left( \frac{\left( \left( M1_n * PCI_{biometano_n} \right) * \left( M2_n * PCI_{gas_n} \right) \right)}{M_n * PCI_{gas_n}} \right); \left( M2_n * PCI_{gas_n} \right); \left( CB_n * PCI_{biometano_n} \right) \right]$$

dove:

- $E_{biometano_n}$  = energia del biometano nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $M2_n$  = quantità mensile del gas naturale prelevato dalla rete presso il sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi dalla cogenerazione ad alto rendimento;
- $M_n$  = quantità mensile del gas naturale prelevato dalla rete presso il sito di consumo;
- $CB_n$  = quantità mensile del biometano, riportata nel contratto bilaterale stipulato tra il produttore del biometano e il GIC;
- $PCI_{biometano_n}$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base delle composizioni chimiche del biometano misurate con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal gestore di rete su base mensile;
- $PCI_{gas_n}$  = potere calorifico inferiore medio mensile del gas naturale, prelevato dalla rete di distribuzione o trasporto;

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabile trasmissione misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza invio del dato</i>	<i>Misura teleletta da GSE</i>
M1	GdR	GdR	GdR	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
M2	GIC	GIC	GIC	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
<i>PCI<sub>biomeana</sub></i>	GdR	GdR	GdR	kWh/Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
<i>PCI<sub>gas</sub></i>	GIC	GIC	GIC	kWh/Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
E1	GRD	GRD	GRD	kWhe	Mese N	Entro il 15 del mese N+1	NO
E2	GRD	GRD	GRD	kWhe	Mese N	Entro il 15 del mese N+1	NO
CB	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Una tantum <sup>2</sup>	NO
M	GIC	GIC	GIC	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
S.Aux	PB	PB	PB	- kWh elettrici per gli assorbimenti elettrici; - Energia primaria dei combustibili fossili (kWh) - kWh termici per gli assorbimenti termici	Mese N	Mensile Entro il giorno 10 del mese N+1 solo durante il primo anno di funzionamento dell'impianto	NO

**Tabella 4 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi mediante connessione diretta, utilizzato in impianti CAR**

#### **2.1.4. Immissione nelle reti mediante carri bombolai<sup>3</sup> con destinazione specifica**

Nel caso di immissione nelle reti con obbligo di connessione di terzi, mediante l'utilizzo di carro bombolaio, con destinazione specifica, per utilizzo nel settore dei trasporti o in impianti CAR, (Delibera AEEGSI n. 46/2015/R/GAS, articolo 37) la quantità ammessa all'incentivo è determinata come il minimo tra:

<sup>2</sup> Vedi nota 1.

<sup>3</sup> Nel caso di utilizzo di carri bombolai o mezzi di trasporto simili, deve essere possibile ricondurre la quantità di biometano destinata a ciascun impianto di distribuzione che la erogherà, mantenendo l'informazione dei singoli lotti.

- a) la quantità determinata sulla base dei dati di misura rilevati nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai;
- b) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete;
- c) la differenza tra la quantità che risulta erogata per autotrazione nei distributori e la quantità di gas naturale utilizzato dal distributore di carburanti, assegnando convenzionalmente la variazione delle giacenze al gas naturale;
- d) la quantità riportata nei contratti bilaterali.

Le misure di cui al punto b) sono trasmesse dal Gestore di rete.

### 2.1.4.1. Utilizzo nei trasporti (Art.4 DM 5 dicembre 2013)

Si riporta di seguito uno schema rappresentativo delle misure rilevanti e una tabella in cui, per ciascuna grandezza, vengono riportate le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati.




Figura 5 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini dell’articolo 37, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas, nel caso di biometano utilizzato nei trasporti

$$E_i = \sum_{n=1}^{12} E_{i_n}$$

$$E_{i_n} = \min(M1_n; M2_n; M3_n; CB_n) * PCI_n$$

$$M3_n = M5_n - M4_n$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $M2_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $M3_n$  = differenza calcolata su base mensile tra la quantità di gas erogata per autotrazione nell'impianto di distribuzione e gli altri apporti di gas naturale o biometano, utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti (risultante dalle relative fatture di acquisto). Tale differenza non può, in ogni caso, essere negativa;
- $M4_n$  = altri apporti di gas naturale o biometano, utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti (risultante dalle relative fatture di acquisto);
- $M5_n$  = quantità di gas erogata per autotrazione nell'impianto di distribuzione (misuratore alla pompa in uscita e come riportato nel registro dei corrispettivi). Per riportare la misura di  $M5_n$  da kg in Smc sarà utilizzata una massa volumica media mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $CB_n$  = quantità mensile di biometano, riportata nel contratto bilaterale stipulato tra produttore e soggetto che immette in consumo;
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base delle composizione chimica del biometano, misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal gestore di rete su base mensile.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabili trasmissione e misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>	<i>Misura teleletta da GSE</i>
M1	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile- entro il giorno 10 del mese N+1	SI
M2	GdR	GdR	GdR	Smc	Mese N	Mensile- entro il giorno 10 del mese N+1	NO
PCI	GdR	GdR	GdR	kWh/Smc	Mese N	Mensile- entro il giorno 10 del mese N+1	NO



<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabile trasmissione e misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>	<i>Misura teleletta da GSE</i>
Massa volumica	GdR	GdR	GdR	Kg/Smc	Mese N	Mensile- entro il giorno 10 del mese N+1	NO
M5	GID	GID	PB	Kg o Smc	Mese N	Trimestrale con dettaglio mensile - Entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento	NO
M4	GID	GID	PB	Smc	Mese N	Trimestrale con dettaglio mensile - Entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento	NO
CB	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Una tantum <sup>4</sup>	NO

**Tabella 5 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi mediante utilizzo di carro bombolaio o simili, con destinazione specifica nei trasporti**

I dati relativi alle quantità di gas erogate per autotrazione dai distributori (M5) e agli altri apporti di gas naturale o biometano, utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti (M4) sono richiesti, al fine di agevolarne l'acquisizione, direttamente al Produttore di biometano e non al Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante.

#### **2.1.4.2. Utilizzo negli impianti CAR (Art.5 DM 5 dicembre 2013)**

Si riporta, di seguito, uno schema rappresentativo delle misure rilevanti e una tabella in cui, per ciascuna grandezza, vengono riportate le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati.

<sup>4</sup> Vedi nota 1.




Figura 6 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini dell'articolo 37, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas, nel caso di biometano utilizzato in impianti CAR

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto biometano, è incentivata l'energia elettrica cogenerata netta e immessa in rete e prodotta da biometano.

L'energia elettrica ammessa all'incentivazione è determinata secondo le seguenti formule:

$$E_i = E_{PNIR} * (1 - \%NI) * \%CAR * \%BIOM$$

dove:

- $E_i$  = energia elettrica incentivata;
- $E_{PNIR}$  = energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall'impianto di produzione di energia elettrica, determinata con le modalità previste nell'ambito dei decreti attuativi del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e delle relative procedure applicative del GSE, secondo la formula di seguito rappresentata:

$$E_{PNIR} = \sum_{n=1}^{12} \min[E1_n * (1 - FP\%_n); E2_n]$$

dove:

- $E1_n$  = energia elettrica prodotta mensilmente e misurata ai morsetti dei gruppi di generazione;
- $E2_n$  = energia elettrica immessa in rete mensilmente e misurata in corrispondenza del POD;

- $FP\%_n$  = fattore percentuale relativo agli assorbimenti energetici dei servizi ausiliari elettrici dell'impianto di produzione biometano e dell'impianto CAR, calcolato secondo le modalità indicate nell'Appendice I;
- %NI = fattore percentuale relativo agli assorbimenti energetici da altri combustibili o da apporti termici da altri impianti, calcolato secondo le modalità riportate all'Appendice I;
- $\%CAR_{\text{alto}}$  = rapporto tra l'energia elettrica prodotta in regime di cogenerazione ad alto rendimento (riconosciuta dal GSE) e l'energia elettrica prodotta totale;
- %BIOM = fattore percentuale relativo al biometano, contenuto nel combustibile in ingresso all'impianto CAR, pari a:

$$\%BIOM = \sum_{n=1}^{12} \frac{E_{biometano_n}}{M3_n * PCI_{gas_n}}$$

dove:

$$E_{biometano_n} = \min[(M0_n * PCI_{biometano_n}); (M1_n * PCI_{biometano_n});$$

$$\left( \frac{((M1_n * PCI_{biometano_n}) * (M3_n * PCI_{gas_n}))}{M2_n * PCI_{gas_n}} \right);$$

$$(M3_n * PCI_{gas_n}); (CB_n * PCI_{biometano_n})]$$

dove:

- $E_{biometano_n}$  = energia del biometano nel mese n;
- $M0_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di carico del carro bombolaio;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $M2_n$  = quantità mensile del gas naturale, prelevato dalla rete presso il sito di consumo;
- $M3_n$  = quantità mensile del gas naturale, prelevato dalla rete presso il sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi dalla cogenerazione ad alto rendimento;
- $CB_n$  = quantità riportata nel contratto bilaterale stipulato tra produttore e GIC;
- $PCI_{biometano_n}$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità del potere calorifico inferiore determinato sulla base delle composizione chimica del biometano, misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal gestore di rete su base mensile;
- $PCI_{gas_n}$  = potere calorifico inferiore medio mensile del gas naturale, prelevato dalla rete di distribuzione o trasporto.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabile trasmissione misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza invio del dato</i>	<i>Misura teleletta da GSE</i>
M0	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	SI
M1	GdR	GdR	GdR	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
M2	GIC	GIC	GIC	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
<i>PCI<sub>biomeanq</sub></i>	GdR	GdR	GdR	kWh/Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
<i>PCI<sub>gas</sub></i>	GIC	GIC	GIC	kWh/Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
E1	GRD	GRD	GRD	kWhe	Mese N	Entro il 15 del mese N+1	NO
E2	GRD	GRD	GRD	kWhe	Mese N	Entro il 15 del mese N+1	NO
CB	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Una tantum <sup>5</sup>	NO
M	GIC	GIC	GIC	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
S.Aux	PB	PB	PB	- kWh elettrici per gli assorbimenti elettrici; - Energia primaria dei combustibili fossili (kWh) - kWh termici per gli assorbimenti termici	Mese N	Mensile Entro il giorno 10 del mese N+1 solo durante il primo anno di funzionamento dell'impianto	NO

Tabella 6: Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi mediante utilizzo di carro bombolaio o simili, con destinazione specifica CAR

## 2.2. Determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi in modalità extra-reti

Nel caso in cui il biometano sia trasportato con **modalità extra-reti**, il responsabile della raccolta, validazione e trasmissione delle misure del biometano prodotto è sempre il Produttore. Inoltre, nel caso di utilizzo del biometano nel settore dei trasporti, il soggetto preposto alla trasmissione al GSE delle quantità attribuibili all'impianto di distribuzione di carburanti, e rilevanti ai fini della determinazione dell'incentivo, è il Produttore di biometano.

<sup>5</sup> Vedi nota 1.

Qualora il biometano sia destinato a impianti CAR, è il Produttore elettrico, responsabile del medesimo impianto a dover trasmettere al GSE le grandezze energetiche afferenti ai consumi di gas naturale e biometano impiegati per la produzione, rappresentate nel seguito del documento, e rilevanti ai fini della determinazione dell'incentivo.

In ogni caso, il Produttore di biometano è tenuto a fornire al GSE ulteriori dati, ove richiesti, che siano indispensabili per la corretta determinazione dell'incentivo.

L'installazione dei contatori deve avvenire secondo modalità definite dal GSE; i relativi costi di installazione saranno a carico del Produttore.

Nei casi in cui il biometano è trasportato in autocisterne come GNL (Gas Naturale Liquefatto), le misure della quantità e del PCI devono essere rilevate a monte della stazione di liquefazione del biometano. Le misure ricavate dai registri fiscali e/o bolle di scarico devono essere riportate, ai fini dell'invio al GSE, in Smc.

### 2.2.1 Immissione extra-reti senza destinazione specifica (Art.3 DM 5 dicembre 2013)

Nel caso di immissione di biometano, senza destinazione specifica nella rete del gas naturale, mediante reti diverse da quelle con obbligo di connessione di terzi, la quantità ammessa all'incentivo è determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura, nel punto di immissione della rete privata direttamente connessa con l'utilizzatore finale.

Si riporta di seguito uno schema rappresentativo delle misure rilevanti e una tabella in cui, per ciascuna grandezza, vengono riportate le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati.

Si precisa che il biometano ammesso all'incentivo, non vincolato a una destinazione specifica, è determinato al netto delle quantità impiegate per alimentare i servizi ausiliari dell'impianto di produzione del biometano.




Figura 7 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti nel caso dell'articolo 33, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas nel caso di immissione nella rete del gas naturale

$$E_i = \sum_{n=1}^{12} E_{i_n}$$

$$E_{i_n} = [(M1_n \times PCI_n) - SAux_n]$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete del gas naturale;
- $SAux_n$  = quantità mensile dei consumi energetici dell'impianto di produzione di biometano per i servizi ausiliari, determinata sulla base di misure effettive, con riferimento ai consumi (art. 53, Allegato A del. AEEGSI 46/2015):
  - dell'impianto di produzione di biogas;
  - dell'impianto di gassificazione;
  - dell'impianto di purificazione o upgrading;
  - relativi all'eventuale compressione ai fini dell'immissione in rete;
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete del gas naturale, fornito dal produttore di biometano su base mensile e teleletto dal GSE.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabile trasmissione misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>	<i>Misura teleletta da GSE</i>
M1	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile entro il giorno 10 del mese N+1	SI
S.Aux	PB	PB	PB	- kWh elettrici per gli assorbimenti elettrici; - Energia primaria dei combustibili fossili (kWh) - kWh termici per gli assorbimenti termici	Mese N	Mensile entro il giorno 10 del mese N+1	NO
PCI	PB	PB	PB	kWh/Smc	Mese N	Mensile entro il giorno 10 del mese N+1	SI

**Tabella 7– Sintesi delle grandezze da misurare ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso nelle reti diverse da quelle con obbligo di connessione di terzi**

Per quanto riguarda il calcolo degli assorbimenti energetici dei servizi ausiliari, si rimanda all'Appendice I.

## 2.2.2 Immissione extra-reti mediante carri bombolai senza destinazione specifica (Art.3 DM 5 dicembre 2013)

Nel caso di immissione di biometano, senza destinazione specifica, nella rete del gas naturale, mediante carri bombolai o simili, la quantità di biometano ammessa all'incentivo è determinata sulla base del minor valore tra:

- la quantità determinata sulla base dei dati di misura rilevati nel punto di carico del carro bombolaio diretto all'utilizzatore finale;
- la quantità determinata sulla base dei dati riportati sulle bolle di scarico rilasciate.

Si precisa che il biometano ammesso all'incentivo, non vincolato a una destinazione specifica, è determinato al netto delle quantità impiegate per alimentare i servizi ausiliari dell'impianto di produzione del biometano stesso.

Si riporta di seguito uno schema rappresentativo delle misure rilevanti e una tabella in cui, per ciascuna grandezza, vengono riportate le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati.




Figura 8 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti nel caso dell'articolo 36, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas nel caso di immissione nella rete del gas naturale

$$E_i = \sum_{n=1}^{12} E_{i_n}$$

$$E_{i_n} = [\min(M1_n; M2_n) \times PCI_n] - SAux_n$$

dove:

- $E_{i_n}$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nei pressi del punto di carico del carro bombolaio;
- $M2_n$  = quantità mensile del biometano, riportata nelle bolle di scarico relative al mese n;

➤  $SAux_n$  = quantità mensile dei consumi energetici dell'impianto di produzione di biometano per i servizi ausiliari, determinata sulla base di misure effettive, con riferimento ai consumi (art. 53, Allegato A del. AEEGSI 46/2015):

- dell'impianto di produzione di biogas;
- dell'impianto di gassificazione;
- dell'impianto di purificazione o upgrading;
- relativi all'eventuale compressione ai fini dell'immissione in rete;

➤  $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nei pressi del punto di carico del carro bombolaio, fornito dal produttore di biometano su base mensile e teleletto dal GSE.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabile trasmissione misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>	<i>Misura teleletta da GSE</i>
M1	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile entro il giorno 10 del mese N+1	SI
M2	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile entro il giorno 10 del mese N+1	NO
S.Aux	PB	PB	PB	- kWh elettrici per gli assorbimenti elettrici; - Energia primaria dei combustibili fossili (kWh) - kWh termici per gli assorbimenti termici	Mese N	Mensile entro il giorno 10 del mese N+1	NO
PCI	PB	PB	PB	kWh/Smc	Mese N	Mensile entro il giorno 10 del mese N+1	SI

**Tabella 8– Sintesi delle grandezze da misurare ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso nelle reti diverse da quelle con obbligo di connessione di terzi, mediante carro bombolaio.**

Per quanto riguarda il calcolo degli assorbimenti energetici dei servizi ausiliari, si rimanda all'Appendice I.





- $M2_n$  = differenza calcolata su base mensile, tra la quantità di gas erogata per autotrazione e la quantità di gas naturale utilizzata dall'impianto di distribuzione di carburanti e gli altri apporti di gas naturale o biometano utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti. Tale differenza non può, in ogni caso, essere negativa;
- $M3_n$  = quantità di gas erogata per autotrazione nell'impianto di distribuzione (misuratore alla pompa in uscita e come riportato nel registro dei corrispettivi). Per riportare la misura di  $M3_n$  da kg in Smc sarà utilizzata una massa volumica media mensile del biometano misurata nel punto di connessione con l'impianto di consumo;
- $M4_n$  = altri apporti di gas naturale o biometano utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti (risultante dalle relative fatture di acquisto);
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base delle composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di connessione con l'impianto di consumo, fornito dal produttore di biometano su base mensile e teletto dal GSE.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabile trasmissione misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>	<i>Misura teletta da GSE</i>
M1	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Entro il giorno 10 del mese N+1	SI
M3	GID	GID	PB	Kg o Smc	Mese N	Trimestrale con dettaglio mensile - Entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento	NO
M4	GID	GID	PB	Smc	Mese N	Trimestrale con dettaglio mensile - Entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento	NO
PCI	PB	PB	PB	MJ/dm <sup>3</sup>	Mese N	Entro il giorno 10 del mese N+1	SI
Massa volumica	PB	PB	PB	Kg/Smc	Mese N	Entro il giorno 10 del mese N+1	SI

**Tabella 9: Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano utilizzato nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di produzione**

I dati relativi alle quantità di gas erogate per autotrazione dai distributori (M3) e gli altri apporti di gas naturale o biometano utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti (M4)

sono richiesti, al fine di agevolare l'acquisizione, direttamente al Produttore di biometano, ferma restando la responsabilità in capo al Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante.

### 2.2.3.2 Utilizzo negli impianti CAR (Art.5 DM 5 dicembre 2013)

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto biometano, è incentivata l'energia elettrica cogenerata netta e immessa in rete e prodotta da biometano.




Figura 10 - Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti nel caso dell'articolo 35, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas

L'energia elettrica ammessa all'incentivazione è determinata secondo le seguenti formule:

$$E_i = E_{PNIR} * (1 - \%NI) * \%CAR * \%BIOM$$

dove:

- $E_i$  = energia elettrica incentivata;
- $E_{PNIR}$  = energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall'impianto di produzione di energia elettrica, determinata con le modalità previste nell'ambito dei decreti attuativi del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e delle relative procedure applicative del GSE, secondo la formula di seguito rappresentata:

$$E_{PNIR} = \sum_{n=1}^{12} \min[E1_n * (1 - FP\%_n); E2_n]$$

dove:

- $E1_n$  = energia elettrica prodotta mensilmente e misurata ai morsetti dei gruppi di generazione;
- $E2_n$  = energia elettrica immessa in rete mensilmente e misurata in corrispondenza del POD;
- $FP\%_n$  = fattore percentuale relativo agli assorbimenti energetici dei servizi ausiliari elettrici dell'impianto di produzione biometano e dell'impianto CAR, calcolato secondo le modalità indicate nell'Appendice I;
- $\%NI_{\text{alt}} =$  fattore percentuale relativo agli assorbimenti energetici da altri combustibili o da apporti termici da altri impianti, calcolata secondo le modalità riportate all'Appendice I;
- $\%CAR_{\text{alt}} =$  rapporto tra l'energia elettrica prodotta in regime di cogenerazione ad alto rendimento (riconosciuta dal GSE) e l'energia elettrica prodotta totale;
- $\%BIOM$  = fattore percentuale relativo al biometano contenuto nel combustibile in ingresso all'impianto CAR, pari a:

$$\%BIOM = \sum_{n=1}^{12} \frac{E_{biometano_n}}{M3_n * PCI_{medio_n}}$$

dove:

$$E_{biometano_n} = \min\left[ (M1_n * PCI_{biometano_n}); \left( \frac{(M1_n * PCI_{biometano_n} * M3_n * PCI_{medio_n})}{((M1_n + M2_n) * PCI_{medio_n})} \right); M3_n * PCI_{medio_n} \right]$$

dove:

- $M1_n$  = quantità mensile del biometano misurata nel punto di connessione con l'impianto di consumo;
- $M2_n$  = quantità mensile di gas naturale misurata nel punto di connessione con l'impianto di consumo;
- $M3_n$  = quantità mensile del gas in ingresso alle sezioni di cogenerazione, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi dalla cogenerazione;
- $PCI_{biometano_n}$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base delle composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di connessione con l'impianto di consumo, fornito dal produttore di biometano su base mensile e teletto dal GSE su base mensile;
- $PCI_{gas_n}$  = potere calorifico inferiore medio mensile del gas naturale prelevato dalla rete di distribuzione o trasporto

➤  $PCI_{medio_n}$  = potere calorifico inferiore della miscela gassosa in ingresso al cogeneratore calcolata come media ponderata dei poteri calorifici del biometano e del gas naturale prelevato dalla rete:

$$PCI_{medio_n} = \frac{M1_n * PCI_{biometano_n} + M2_n * PCI_{gas_n}}{M1_n + M2_n}$$

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Responsabile trasmissione misure	Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza invio del dato	Misura teleletta da GSE
M1	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	SI
M2	GIC	GIC	GIC	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
M3	GIC	GIC	GIC	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
$PCI_{biometano}$	PB	PB	PB	kWh/Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	SI
$PCI_{gas}$	GIC	GIC	GIC	kWh/Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
E1	GRD	GRD	GRD	kWhe	Mese N	Entro il 15 del mese N+1	NO
E2	GRD	GRD	GRD	kWhe	Mese N	Entro il 15 del mese N+1	NO
S.Aux	PB	PB	PB	- kWh elettrici per gli assorbimenti elettrici; - Energia primaria dei combustibili fossili (kWh) - kWh termici per gli assorbimenti termici	Mese N	Mensile Entro il giorno 10 del mese N+1 solo durante il primo anno di funzionamento dell'impianto	NO

Tabella 10: Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano utilizzato in impianti CAR direttamente connessi all'impianto di produzione

## 2.2.4 Immissione extra-reti mediante carri bombolai<sup>6</sup> con destinazione specifica

### 2.2.4.1. Utilizzo nei trasporti (Art.4 DM 5 dicembre 2013)

Nel caso di immissione di biometano con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti e connessi al sito di consumo mediante carro bombolaio o simili, o tramite rete privata, (Delibera AEEGSI 46/2015/R/gas, articolo 38), l'energia annuale incentivata ( $E_i$ ) è determinata dal GSE come di seguito delineato.

Si riporta di seguito uno schema rappresentativo delle misure rilevanti e una tabella in cui, per ciascuna grandezza, vengono riportate le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati.




Figura 11: Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti nel caso dell'articolo 38, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas

$$E_i = \sum_{n=1}^{12} E_{i_n}$$

$$E_{i_n} = \min(M1_n; M2_n; CB_n) \times PCI_n$$

$$M2_n = M3_n - M4_n$$

dove:

- $E_{i_n}$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano misurata nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili;

<sup>6</sup> Nel caso di utilizzo di carri bombolai o mezzi di trasporto simili, deve essere possibile ricondurre la quantità di biometano destinata a ciascun impianto di distribuzione che la erogherà, mantenendo l'informazione dei singoli lotti.

- $M2_n$  = differenza calcolata su base mensile, tra la quantità di gas erogata per autotrazione e gli altri apporti di gas naturale o biometano utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti. Tale differenza non può, in ogni caso, essere negativa;
- $M3_n$  = quantità di gas erogata per autotrazione nell'impianto di distribuzione (misuratore alla pompa in uscita e come riportato nel registro dei corrispettivi). Per riportare la misura di  $M3_n$  da kg in Smc sarà utilizzata una massa volumica media mensile del biometano misurata nel punto di connessione con l'impianto di consumo;
- $M4_n$  = altri apporti di gas naturale o biometano utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti (risultante dalle relative fatture di acquisto);
- $CB_n$  = quantità mensile di biometano riportata nel contratto bilaterale stipulato tra produttore e soggetto che immette in consumo;
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base delle composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili, fornito dal produttore di biometano su base mensile e teletto dal GSE.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabile trasmissione misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza invio del dato</i>	<i>Misura telelett a da GSE</i>
M1	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	SI
M3	GID	GID	PB	Kg o Smc	Mese N	Trimestrale con dettaglio mensile - Entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento	NO
M4	GID	GID	PB	Smc	Mese N	Trimestrale con dettaglio mensile - Entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento	NO
CB	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Una tantum <sup>7</sup>	NO

<sup>7</sup> Vedi nota 1

PCI	PB	PB	PB	MJ/dm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1	SI
Massa volumica	PB	PB	PB	Kg/Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	SI

Tabella 11: Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano utilizzato nei trasporti mediante carro bombolaio o simili, o rete privata

### 2.2.4.2. Utilizzo negli impianti CAR (Art.5 DM 5 dicembre 2013)

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto 5 dicembre 2013, è incentivata l'energia elettrica cogenerata netta e immessa in rete e prodotta dal biometano. Si riporta di seguito uno schema rappresentativo delle misure rilevanti e una tabella in cui, per ciascuna grandezza, vengono riportate le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati.




Figura 12 - Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti nel caso dell'articolo 39, allegato A alla delibera 46/2015/R/gas

L'energia elettrica ammessa all'incentivazione è determinata secondo le seguenti formule:

$$E_i = E_{PNIR} * (1 - \%NI) * \%CAR * \%BIOM$$

dove:

- $E_i$  = energia elettrica incentivata;
- $E_{PNIR}$  = energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall'impianto di produzione di energia elettrica, determinata con le modalità previste nell'ambito dei decreti attuativi del



decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e delle relative procedure applicative del GSE, secondo la formula di seguito rappresentata:

$$E_{PNIR} = \min[(E1 * (1 - FP\%)); E2]$$

$$E_{PNIR} = \sum_{n=1}^{12} \min[E1_n * (1 - FP\%_n); E2_n]$$

dove:

- $E1_n$  = energia elettrica prodotta mensilmente e misurata ai morsetti dei gruppi di generazione;
- $E2_n$  = energia elettrica immessa in rete mensilmente e misurata in corrispondenza del POD;
- $FP\%_n$  = fattore percentuale relativo agli assorbimenti energetici dei servizi ausiliari elettrici dell'impianto di produzione biometano e dell'impianto CAR, calcolato secondo le modalità indicate nell'Appendice I;
- $\%N_{\text{alt}} =$  fattore percentuale relativo agli assorbimenti energetici da altri combustibili o da apporti termici da altri impianti, calcolata secondo le modalità riportate all'Appendice I;
- $\%CAR_{\text{alto}} =$  rapporto tra l'energia elettrica prodotta in regime di cogenerazione ad alto rendimento (riconosciuta dal GSE) e l'energia elettrica prodotta totale;
- $\%BIOM$  = fattore percentuale relativo al biometano contenuto nel combustibile in ingresso all'impianto CAR, pari a:

$$\%BIOM = \sum_{n=1}^{12} \frac{E_{biometano_n}}{M3_n * PCI_{medio_n}}$$

dove:

$$E_{biometano_n} = \min[(M1_n * PCI_{biometano_n}); \left( \frac{((M1_n * PCI_{biometano_n}) * (M3_n * PCI_{medio_n}))}{((M1_n + M2_n) * PCI_{medio_n})} \right); (CB_n * PCI_{biometano_n}); (M0_n * PCI_{biometano_n}); (M3_n * PCI_{medio_n})]$$

dove:

- $M0_n$  = quantità mensile del biometano misurata nel punto di carico del carro bombolaio;

- $M1_n$  = quantità mensile del biometano misurata nel punto di connessione con l'impianto di consumo;
- $M2_n$  = quantità mensile di gas naturale misurata nel punto di connessione con l'impianto di consumo;
- $M3_n$  = quantità mensile del gas in ingresso alle sezioni di cogenerazione, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi dalla cogenerazione;
- $PCI_{biometano_n}$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base delle composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di connessione con l'impianto di consumo  $M1$ , fornito dal produttore di biometano su base mensile e teleletto dal GSE su base mensile;
- $CB_n$  = quantità riportata nel contratto bilaterale stipulato tra produttore e GIC;
- $PCI_{gas_n}$  = potere calorifico inferiore medio mensile del gas naturale prelevato dalla rete di distribuzione o trasporto
- $PCI_{medio_n}$  = potere calorifico inferiore della miscela gassosa in ingresso al cogeneratore calcolata come media ponderata dei poteri calorifici del biometano e del gas naturale prelevato dalla rete:

$$PCI_{medio_n} = \frac{M1_n * PCI_{biometano_n} + M2_n * PCI_{gas_n}}{M1_n + M2_n}$$

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione e delle misure	Responsabile trasmissione misure	Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza invio del dato	Misura teleletta da GSE
M0	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	SI
M1	GIC	GIC	GIC	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
M2	GIC	GIC	GIC	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
M3	GIC	GIC	GIC	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
$PCI_{biometano}$	PB	PB	PB	kWh/Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	SI

$PCI_{gas}$	GIC	GIC	GIC	kWh/Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
E1	GRD	GRD	GRD	kWhe	Mese N	Entro il 15 del mese N+1	NO
E2	GRD	GRD	GRD	kWhe	Mese N	Entro il 15 del mese N+1	NO
CB	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Una tantum <sup>8</sup>	NO
S.Aux	PB	PB	PB	- kWh elettrici per gli assorbimenti elettrici; - Energia primaria dei combustibili fossili (kWh) - kWh termici per gli assorbimenti termici	Mese N	Mensile Entro il giorno 10 del mese N+1 solo durante il primo anno di funzionam ento dell'implan to	NO

Tabella 12: Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo, per il biometano utilizzato in impianti CAR connessi all'impianto di produzione mediante carro bombolaio o simili, o rete privata

### 3. Determinazione dell'incentivo

Nel caso di impianto nuovo ***l'incentivo è corrisposto per venti anni consecutivi*** a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione.

Nel caso di impianto riconvertito, se non beneficia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ***l'incentivo è corrisposto per venti anni consecutivi*** a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione; al contrario, qualora l'impianto riconvertito benefici dei suddetti incentivi, ***l'incentivo è corrisposto per il periodo residuo di diritto all'incentivo*** per la produzione di energia elettrica, ***incrementato di cinque anni***. In ogni caso l'incentivazione dell'impianto riconvertito non potrà superare i venti anni.

Secondo quanto previsto dal decreto, il GSE provvede a determinare la quantità di energia incentivabile, la tipologia del meccanismo di incentivazione e le modalità afferenti alla sua erogazione in base all'utilizzo a cui il biometano è destinato, nonché alla modalità di trasporto prescelta.

Per il riconoscimento degli incentivi, il produttore di biometano, è tenuto a corrispondere un contributo fisso per le spese di istruttoria, al momento della richiesta della qualifica al GSE, e un contributo variabile, il cui valore è diversificato in relazione alla tipologia di incentivo scelto, così come stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 al paragrafo 11 dell'allegato 1.

<sup>8</sup> Vedi nota 1

### 3.1 Immissione senza destinazione specifica (Art.3 DM 5 dicembre 2003)

L'articolo 3 del decreto 5 dicembre 2013 regola l'incentivazione del biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale, senza destinazione specifica d'uso.

Gli impianti con capacità produttiva superiore a 250 Smc/h possono accedere all'incentivo previsto dall'articolo 3 del suddetto decreto a condizione che il titolo autorizzativo preveda espressamente un impiego di sottoprodotti, così come definiti nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, e/o rifiuti, in percentuale pari ad almeno il 50% in peso. Per gli impianti con capacità produttiva non superiore a 250 Smc/h il decreto non prevede specifici requisiti di accesso.

L'incentivo è espresso in €/MWh ed è corrisposto secondo le modalità operative definite dal GSE, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione.

L'incentivo è pari alla differenza, espressa in €/MWh con due cifre decimali, tra:

- a) il doppio del prezzo medio annuale del gas naturale ( $P_{ma}$ ), riscontrato nel 2012 nel mercato di bilanciamento del gas naturale gestito dal Gestore dei Mercati Energetici SpA (GME) pari a **28,52 [€/MWh]**;
- b) il prezzo medio mensile del gas naturale ( $P_{mm}$ ) nel suddetto mercato di bilanciamento, riscontrato in ciascun mese di immissione del biometano nella rete.

L'incentivo è **modulato**, inoltre, in relazione alle dimensioni degli impianti, articolo 3, comma 4, come di seguito riportato:

- a) è incrementato del 10% per impianti con taglie fino a 500 Smc/h di capacità produttiva;
- b) non subisce variazioni per impianti da 501 a 1000 Smc/h di capacità produttiva;
- c) è ridotto del 10% per impianti con oltre 1000 Smc/h di capacità produttiva.

Il valore dell'incentivo risultante dall'applicazione della suddetta modulazione è **incrementato** del 50% nel caso in cui il biometano sia prodotto esclusivamente da sottoprodotti, di cui alla tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, e/o da rifiuti.

Per maggiore chiarezza si riportano alcuni casi esemplificativi:

- Incentivo senza maggiorazione:

$$Incentivo = [(2 \times P_{ma_{2012}}) - P_{mm_x}] \times coef\ modolazione]$$

- Incentivo con maggiorazione:

$$Incentivo = [(2 \times P_{ma_{2012}}) - P_{mm_x}] \times coef\ modolazione] \times 1,5$$

dove:

$P_{ma_{2012}}$  = Prezzo medio annuale del gas naturale riscontrato nel 2012 nel mercato di bilanciamento del gas gestito dal GME;

$P_{mm_x}$  = Prezzo medio mensile del gas naturale nel mercato del bilanciamento, riscontrato nel mese X;

*coef modulazione* = Coefficiente di modulazione pari a:

- **1,1** per gli impianti di produzione di biometano con taglie fino a 500 Smc/h di capacità produttiva;
- **1** per gli impianti di produzione di biometano con taglie da 501 a 1000 Smc/h di capacità produttiva;
- **0,9** per gli impianti di produzione di biometano con taglie oltre 1000 Smc/h di capacità produttiva.

Si precisa che il valore di cui al punto b), di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto, può essere sostituito dal prezzo medio mensile del gas naturale, riscontrato nel mercato a termine del gas naturale gestito dal GME, con comunicazione del Ministero dello sviluppo economico. Nel caso in cui l'impianto sia riconvertito, l'incentivo è riconosciuto in misura pari al 40% degli incentivi spettanti all'analogo nuovo impianto; pertanto, la determinazione dell'incentivo avviene come segue:

- Incentivo per impianto riconvertito, senza maggiorazione

$$Incentivo = [(2 \times Pma_{2012}) - Pmm_x] \times coef\ modolazione] \times 0,4$$

- Incentivo per impianto riconvertito con maggiorazione

$$Incentivo = \{[(2 \times Pma_{2012}) - Pmm_x] \times coef\ modolazione] \times 1,5\} \times 0,4$$

Per il riconoscimento dell'incentivo previsto dall'articolo 3 del decreto biometano, ogni anno sarà applicato un corrispettivo per gli oneri di gestione pari a **0,05 centesimi di euro per ogni kWh** di biometano incentivato durante l'anno, come stabilito dall'allegato 1 del decreto MiSE 24 dicembre 2014 al paragrafo 11.

### **3.2.Immissione con destinazione specifica**

#### **3.2.1.Uso autotrazione (Art.4 DM 5 dicembre 2013)**

L'articolo 4 del decreto incentiva la produzione di biometano immesso in consumo nei trasporti. L'incentivo è corrisposto con cadenza annuale sulla base di misure mensili.

Il numero dei CIC rilasciati è calcolato a partire da:

- il quantitativo di biometano, riportato in termini di contenuto energetico, prodotto e immesso in consumo per i trasporti;
- le caratteristiche della materia prima utilizzata per la produzione del biometano stesso;
- la tipologia di intervento realizzato (impianto di produzione di nuova realizzazione, impianto di produzione esistente riconvertito);
- l'eventuale realizzazione a proprie spese di un nuovo impianto di distribuzione per autotrazione.

In via generale, ogni CIC equivale a 10 Gcal di biometano sostenibile immesso in consumo. I certificati sono calcolati con arrotondamento all'unità superiore mediante criterio commerciale.

Con riferimento alle maggiorazioni in conformità con l'articolo 4, comma 3 del decreto e dell'articolo 33, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, si riconosce il doppio dei CIC spettanti (**double counting**) al biometano prodotto esclusivamente a partire da:

- frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
- sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'articolo 33 del D. Lgs. 28/2011;
- alghe e materie di origine non alimentare, intendendosi per tali ultime quelle indicate nella tabella 1B del Decreto MiSE del 6 luglio 2012;
- sottoprodotti elencati nella tabella 1A del Decreto MiSE del 6 luglio 2012;

Si specifica che, ai fini del rilascio della maggiorazione, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano deve prevedere esplicitamente l'utilizzo esclusivo di una o più materie prime, tra quelle precedentemente elencate.

Come definito all'articolo 4, comma 6, del decreto, la maggiorazione è riconosciuta anche nel caso di immissione in consumo di biometano prodotto dalle sopraindicate materie prime impiegate in **codigestione** con altri prodotti di origine biologica. Questi ultimi non devono essere in percentuale superiore al 30% in peso. In tale ipotesi la maggiorazione **double counting** viene riconosciuta al 70% del quantitativo di produzione immesso in consumo<sup>9</sup>.

Nel caso di **impianto riconvertito**, come stabilito dall'articolo 6 del decreto, i certificati vengono rilasciati in misura pari al 70% degli incentivi spettanti all'analogo nuovo impianto. La maggiorazione **double counting** è riconosciuta solo se il biometano è prodotto esclusivamente dalle materie prime di cui all'articolo 4, comma 3 dello stesso decreto, poiché non è prevista la maggiorazione per la codigestione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del decreto, nel caso di immissione in consumo del biometano, senza utilizzo della rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, tramite un nuovo impianto di distribuzione per autotrazione realizzato a proprie spese da parte del produttore, beneficiario dell'incentivo, è prevista la **maggiorazione del 50% dei CIC ordinari** spettanti per un periodo al più di 10 anni. In ogni caso il periodo di riconoscimento della maggiorazione non potrà superare la data di scadenza dell'incentivazione. Le fatture attestanti la realizzazione dell'impianto di produzione per autotrazione faranno fede per certificare la realizzazione a proprie spese.

**Si evidenzia che la determinazione delle maggiorazioni, indipendentemente da quale di esse si applichi, viene effettuata sui CIC ordinari spettanti.**

Il biometano può essere riconosciuto come **biocarburante avanzato** o **double counting** se la

<sup>9</sup> L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano deve riportare in modo esplicito l'indicazione dell'utilizzo di una o più tipologie delle biomasse sopra elencate, in codigestione con prodotti di origine biologica nei limiti sopra indicati.

produzione di biometano è stata effettivamente realizzata a partire dalle materie prime di cui all'allegato 3, parte A, del decreto 10 ottobre 2014.

Le modalità di determinazione del numero di CIC spettanti sono definite nell'Appendice II al presente documento.

I CIC sono riconosciuti ai soggetti in regola con il versamento dei corrispettivi dovuti al GSE come stabilito dall'allegato 1 del decreto MiSE 24 dicembre 2014 ai paragrafi 11 e 7.

La tariffa annuale dovuta è determinata in base al contenuto energetico del biometano: si prevede, dunque, il pagamento di un corrispettivo unitario di **0,055 € per ogni Gcal** di biometano immesso in consumo, a cui si aggiungerà un corrispettivo aggiuntivo unitario pari a **0,009 €/Gcal** qualora il biometano immesso in consumo sia riconosciuto avanzato.

### **3.2.2. Cogenerazione alto rendimento (Art.5 DM 5 dicembre 2013)**

Al Produttore CAR che si approvvigiona di biometano da un impianto di produzione di biometano qualificato, è corrisposto, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione e per un massimo di **venti anni consecutivi**, l'incentivo previsto dal DM 23 giugno 2016.

L'incentivo viene erogato **su base annuale** alla produzione di energia elettrica cogenerata netta immessa in rete, secondo le modalità definite nei decreti attuativi di cui all'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e nelle relative procedure applicative del GSE, e in ogni caso, previo ottenimento del riconoscimento CAR.<sup>10</sup>

Il produttore CAR è tenuto a corrispondere al GSE una tariffa a copertura dei costi di incentivazione, in funzione dell'energia incentivata dell'impianto, differenziata per scaglioni di potenza come stabilito dall'Allegato 1 del decreto del MiSE del 24 dicembre 2014 ai paragrafi 11 e 2.

## **4. Rilascio degli incentivi**

Il soggetto a cui sia stato riconosciuto il diritto all'incentivazione del biometano è tenuto a registrarsi al portale informatico del GSE (GWA - Gestione Web Access) e riceve le credenziali d'accesso agli applicativi informatici.

La procedura di registrazione al portale GWA e sottoscrizione delle applicazioni è dettagliata nel Manuale d'uso per la registrazione, scaricabile dalla pagina di login GWA e accessibile all'indirizzo web <https://applicazioni.gse.it>. Successivamente, il soggetto richiedente deve registrarsi all'applicativo informatico specifico per l'incentivo richiesto (BIOCAR, FER-E, RICOGE ecc.), seguendo le indicazioni presenti sul portale informatico GSE.

La richiesta e il rilascio degli incentivi potrà avvenire successivamente all'ottenimento della qualifica in esercizio dell'impianto di produzione del biometano.

---

<sup>10</sup> Ai fini del riconoscimento CAR si fa riferimento a quanto previsto dal Dlgs 20/2007, DM 4 agosto 2011, dal DM 5 settembre 2011 e dalla Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).

#### **4.1.Immissione senza destinazione specifica (Art.3 DM 5 dicembre 2013)**

Ai fini della richiesta dell'incentivo previsto per l'immissione senza destinazione specifica, il Produttore è tenuto alla sottoscrizione di una convenzione con il GSE, con la quale regola i rapporti e gli obblighi reciproci.

Successivamente, il Produttore mensilmente, **entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento (N+1)**, invia, ove previsto, le misure rilevanti per la determinazione dell'incentivo. Il Produttore, inoltre, effettua un'autodichiarazione, ai fini dell'ottenimento dell'incentivo (cfr. Appendice V).

Nel caso di immissione nelle Reti, **entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento (N+1)**, il Gestore di rete rende disponibili al GSE i dati di misura della quantità e qualità del biometano, rilevati nel punto di immissione in rete, secondo modalità definite e rese pubbliche dallo stesso GSE.

Il GSE definisce l'ammontare dell'incentivo spettante e comunica al Produttore le quantità di biometano incentivate e il relativo incentivo spettante.

Il pagamento avverrà secondo modalità e tempistiche stabilite dalla convenzione.

#### **4.2.Immissione con destinazione specifica**

##### **4.2.1. Uso autotrazione (Art.4 DM 5 dicembre 2013)**

Il Produttore di biometano stipula con il GSE una convenzione, con la quale regola i rapporti e gli obblighi reciproci, anche nel caso in cui non sia il soggetto che immette in consumo il biometano.

La convenzione con il GSE dovrà essere stipulata anche da eventuali soggetti che immettono in consumo il biometano per uso autotrazione, diversi dal Produttore, in quanto percettori dei CIC. Come rappresentato al paragrafo 1.4 della "Procedura di qualifica per gli impianti di produzione di biometano", infatti, i soggetti beneficiari dei CIC possono essere differenti in relazione all'immissione in consumo, desunta, ai sensi del Decreto 110/2008, come aggiornato dal Decreto 10 ottobre 2014, dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, coerentemente con quanto stabilito dalla relativa disciplina fiscale.

La tabella seguente specifica i soggetti che hanno diritto al rilascio dei CIC nelle differenti casistiche.



N.	Impianto di produzione	Mezzo di trasporto del biometano	Impianto di distribuzione per autotrazione (Proprietario)	Perceptore dei CIC (soggetto obbligato al pagamento dell'accisa)	Contratti previsti	Titolarità del Conto Proprietà BIOCAR
1	produttore	rete di trasporto e distribuzione del gas naturale	distributore di metano per autotrazione	Venditore di biometano che rifornisce il distributore di metano per autotrazione	Contratti di fornitura tra produttore e venditore, con % di ripartizione dei CIC, e tra venditore e distributore di metano per autotrazione	venditore di biometano
2	produttore	rete privata/carro bombolaio o simili	produttore	produttore	-	produttore
3	produttore	rete privata/carro bombolaio o simili	distributore di metano per autotrazione	produttore	Contratto di fornitura tra produttore e distributore	produttore
4	produttore	carro bombolaio (inviato dal distributore esercente l'impianto di compressione)	distributore di metano per autotrazione	distributore di metano per autotrazione	Contratto tra produttore e distributore con % di ripartizione dei CIC	- produttore - distributore

**Tabella 13: Soggetti che hanno diritto al rilascio dei CIC nelle differenti casistiche**

Nei casi in cui il perceptore dei CIC non sia il Produttore di biometano, quest'ultimo dovrà stipulare un **contratto bilaterale di fornitura** con il soggetto che riceverà i CIC, con l'indicazione della percentuale di ripartizione degli stessi.

Il perceptore dei CIC stipulerà poi un **contratto di fornitura** con il gestore dell'impianto di distribuzione. Tali contratti dovranno pervenire in copia al GSE, che potrà predisporre i relativi controlli.

Si riporta, di seguito, uno schema esemplificativo nel quale sono indicati i soggetti interessati alla stipula dei citati contratti.





N.	Soggetti che intervengono dalla produzione alla stazione di distribuzione del biometano	Convenzione con GSE	Titolarietà dei CIC	Contratti
1	 <p>Prodotto re stradale      Trader      Distributore</p>	<p>Prodotto re</p> <p>Trader (società di vendita)</p>	<p>Trader (società di vendita)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto di fornitura tra il Trader e il Distributore</li> <li>• Contratto bilaterale di fornitura tra il Prodotto re e il Trader (con % ripartizione CIC)</li> </ul>
1	 <p>Prodotto re stradale      Distributore</p>	<p>Prodotto re</p>	<p>Prodotto re</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto di fornitura tra il Prodotto re e il Distributore stradale</li> </ul>
2 e 3	 <p>Prodotto re      Distributore stradale</p>	<p>Prodotto re</p>	<p>Prodotto re</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto di fornitura tra il Prodotto re e il Distributore stradale*</li> </ul> <p>* in caso di impianto di distribuzione di proprietà del prodotto re il contratto di fornitura non c'è</p>
4	 <p>Prodotto re      Distributore stradale</p>	<p>Prodotto re</p> <p>Distributore stradale</p>	<p>Distributore stradale (che realizza la compressione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto di fornitura (con % di ripartizione dei CIC) tra il Prodotto re e il Distributore stradale che realizza la compressione</li> </ul>

Tabella 14: Soggetti interessati alla stipula dei contratti.

Il GSE aprirà i seguenti “conti proprietà”:

- uno intestato al Prodotto re di biometano;
- un altro intestato al soggetto che immette in consumo il biometano (solo nell'ipotesi in cui non corrisponda al Prodotto re del biometano stesso).

Il Prodotto re di biometano **mensilmente, entro il giorno 10 del mese (N+1)**, fornisce i dati di misura previsti dalla suddetta convenzione. Successivamente **entro il giorno 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento**, nel portale BIOCAR, il Prodotto re associa per ciascuna partita le informazioni necessarie ai fini dell'ottenimento dell'incentivo e firma un'autodichiarazione (cfr. Appendice V).

Anche l'eventuale soggetto che immette in consumo, diverso dal Produttore, effettua annualmente un'autodichiarazione.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il biometano sia stato immesso in consumo mediante rete con obbligo di connessione di terzi, il Gestore di rete rende disponibili mensilmente al GSE i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete.

Il GSE effettua i calcoli per il riconoscimento dei certificati e provvede all'emissione degli stessi sul "conto proprietà", presente sul portale BIOCAR, intestato al soggetto a cui spettano. Il rilascio dei CIC avviene, di norma, **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello di immissione in consumo. Il calcolo del numero di certificati e delle eventuali maggiorazioni viene effettuato annualmente, sulla base dei dati mensili forniti relativamente alla produzione immessa in consumo nei trasporti, a seguito di istruttorie documentali sulle autodichiarazioni.

Quanto comunicato in fase di autodichiarazione è visibile su BIOCAR nel "conto proprietà" del soggetto beneficiario. Quest'ultimo, tramite le funzionalità disponibili sul portale, può conoscere il numero dei certificati in proprio possesso, registrare e visualizzare le proprie transazioni.

Per l'utilizzo dell'applicativo, si rimanda ai Manuali Utente e alle istruzioni operative pubblicati nella sezione web del sito del GSE ad essi dedicata.

#### **4.2.2. Cogenerazione alto rendimento (Art.5 DM 5 dicembre 2013)**

Il Produttore di energia elettrica in un impianto CAR, che si approvvigiona da un impianto di produzione di biometano, che ha ottenuto l'apposita qualifica in esercizio, stipula con il GSE una convenzione, con la quale regola i rapporti e gli obblighi reciproci, ivi comprese le modalità per l'ottenimento dell'incentivo per la produzione e immissione in rete del biometano.

L'incentivo è corrisposto, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione e per un massimo di venti anni consecutivi, al produttore di energia elettrica da biometano. Esso consiste in una tariffa, pari a quella prevista dal DM 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica riconosciuta CAR.

Il rilascio dell'incentivo, in relazione all'energia elettrica cogenerata netta, avviene su base annuale, secondo le modalità definite nei decreti attuativi di cui all'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e nelle relative procedure applicative del GSE, e in ogni caso, previo ottenimento del riconoscimento CAR<sup>11</sup>.

Ai fini del rilascio della tariffa, il produttore di energia elettrica da biometano è tenuto a utilizzare l'applicativo informatico FER-E, tramite il quale fornire, tra gli altri, i dati relativi al rispetto dei criteri, validi a partire dal 1° gennaio 2011, indicati nell'Allegato III del DM 4 agosto 2011.

---

<sup>11</sup> Ai fini del riconoscimento CAR si fa riferimento a quanto previsto dal Dlgs 20/2007, DM 4 agosto 2011, dal DM 5 settembre 2011 e dalla Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).

Si riporta, di seguito, uno schema esemplificativo, nel quale sono indicati i soggetti interessati alla stipula dei contratti da inviare al GSE.


Soggetti che intervengono dalla produzione di biometano all'impianto CAR	Convenzione con GSE	Soggetto beneficiario	Contratti
	<p>Produttore di energia elettrica da biometano</p>	<p>Produttore di energia elettrica da biometano</p>	<p>Contratto di fornitura tra il Produttore e il Produttore di un impianto CAR</p>

Tabella 15: Soggetti interessati alla stipula dei contratti

## 5. Verifiche, controlli e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto biometano e dell'art. 42 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, il GSE effettua le verifiche sugli interventi incentivati per il tramite sia di controlli documentali sia di controlli in situ, o sopralluoghi, anche senza preavviso, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi rilasciati ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento all'incentivazione del biometano utilizzato nei trasporti, di cui all'art.4 del sopraindicato decreto, il GSE opera in coordinamento con il Comitato biocarburanti e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), tenuto conto delle rispettive competenze.

A tal riguardo, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, il Comitato biocarburanti, cui partecipa anche il GSE, svolge verifiche sulla documentazione atta a dimostrare la sostenibilità del biometano e sulla documentazione relativa agli obblighi di immissione in consumo, con la facoltà di risalire anche agli operatori economici a monte della catena di fornitura del biometano, mentre il MIPAAF, o altro soggetto da quest'ultimo incaricato, ai fini delle maggiorazioni di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del decreto biometano, verifica i requisiti della materia prima con riferimento alle quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione (articolo 4, comma 6 del decreto).

In attuazione di quanto previsto agli artt. 40 e 41 dell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità 46/2015/R/gas il GSE, ai fini delle verifiche, può richiedere al produttore i dati relativi alla quantità da assegnare alle diverse matrici utilizzate anche nel caso in cui si tratti

di un impianto di upgrading alimentato da più impianti di produzione di biogas, per ciascuno di tali impianti.

Nell'ambito delle verifiche il soggetto beneficiario dell'incentivo deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Per quanto riguarda i produttori di impianti CAR, nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei suddetti controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto della richiesta ovvero la decadenza degli incentivi nonché il recupero dell'incentivo già erogato, provvedendo, a segnalare le istruttorie alle autorità competenti, ivi inclusa l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

In ogni caso qualora il GSE rilevi violazioni o inadempienze che incidano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l'incentivo sulla base delle caratteristiche riscontrate successivamente alla verifica e della normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente erogate.

Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi, al fine di poter svolgere controlli documentali.

Il GSE qualora lo ritesse opportuno, può pubblicare sul proprio sito un elenco dei documenti che i produttori dovranno tenere presso il sito dell'impianto, differenziato per tipologia di impianto e/o meccanismo di incentivazione. Rimane comunque salva la facoltà per il GSE di richiedere ulteriore documentazione utile allo svolgimento delle attività di verifica. All'atto della pubblicazione sul sito, verranno definite la tempistica e le modalità di implementazione, gestione ed aggiornamento di tale documentazione.

### **Appendice I: Assorbimenti energetici dei servizi ausiliari**

Ai fini della determinazione dell'energia incentivabile ( $E_{in}$ ), per gli impianti di cui all'art.3 e di cui all'art. 5, per il computo dei consumi energetici, si fa riferimento a:

1. Assorbimenti energetici dei servizi ausiliari elettrici;
2. Apporti energetici da combustibili fossili;
3. Apporti termici da altri impianti.

#### Incentivazione ex articolo 3 DM 5 dicembre 2013

Gli assorbimenti di energia calcolati in energia al combustibile equivalente da sottrarre all'energia lorda corrispondente al biometano immesso in rete, sono pari a:

$$S_{aux} = E_{aux-comb} + E_{comb} + E_{th-comb}$$

dove:

$E_{aux-comb}$  = assorbimenti energetici dei servizi ausiliari elettrici;

$E_{comb}$  = apporti energetici da combustibili fossili;

$E_{th-comb}$  = apporti termici da altri impianti.

#### **1. Assorbimenti energetici dei servizi ausiliari elettrici**

Sono comprese le misure dell'energia elettrica, prelevata dalla rete o da altri impianti e utilizzata per alimentare i servizi ausiliari dell'impianto.

Sulla base di tali dati è calcolato il valore dell'energia elettrica dei servizi ausiliari ( $E_{aux-el}$ ).

Tale valore di energia elettrica deve essere trasformato in energia al combustibile utilizzando il medesimo fattore di conversione:

$$E_{aux-comb} = \frac{E_{aux-el}}{FC}$$

dove:

$FC$  pari a 0,42, fattore di conversione dei kWh<sub>e</sub>, riportato nell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2015/2402 della Commissione del 12 ottobre 2015.

## 2. Apporti energetici da combustibili fossili

Il contenuto energetico ( $E_{comb}$ ) degli eventuali altri combustibili, sia rinnovabili che non rinnovabili, utilizzati in alimentazione di caldaie o motori/gruppi cogenerativi, è misurato in kWh.

Non sono decurtati eventuali assorbimenti energetici provenienti dal biogas/gas prodotto presso l'impianto di produzione stesso.

## 3. Apporti termici da altri impianti

L'energia termica utilizzata ( $E_{th}$ ), costituita da un apporto termico proveniente da altro/i impianto/i, opportunamente misurato, deve essere trasformata in energia del combustibile ( $E_{th-comb}$ ) mediante il fattore di conversione riportato nell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2015/2402 della Commissione del 12 ottobre 2015 relativo alla produzione di acqua calda a partire da biogas:

$$E_{th-comb} = \frac{E_{th}}{h_{rif}}$$

dove:

$h_{rif}$  = fattore di conversione pari a 0,8.

### Incentivazione ex articolo 5 DM 5 dicembre 2013

#### 1. Assorbimenti energetici dei servizi ausiliari elettrici

Ai fini della determinazione dell'energia elettrica prodotta netta immessa in rete ( $E_{PNIR}$ ), in attuazione di quanto previsto nella deliberazione 47/2013/R/efr dell'Autorità e nella relativa Procedura Applicativa del GSE, si applica, all'energia elettrica prodotta e misurata ai morsetti dei gruppi di generazione (E1), un fattore percentuale FP%, determinato a partire dalle misure, riferite al primo anno di funzionamento, degli ausiliari elettrici dell'impianto di produzione biometano e dell'impianto CAR. Tale fattore percentuale, negli anni successivi al primo, sarà considerato pari al valore calcolato. Sarà comunque cura del produttore di biometano e del gestore dell'impianto CAR registrare e conservare, negli anni successivi al primo, i reali consumi energetici degli ausiliari elettrici al fine di renderli disponibili al GSE per un'eventuale verifica.

Quanto sopra riportato vale anche per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW.

Si evidenzia, inoltre, che devono essere considerati gli assorbimenti di energia di tutti i servizi ausiliari, a prescindere dalla modalità di alimentazione degli stessi (sono inclusi anche eventuali servizi ausiliari elettrici autoalimentati dall'impianto stesso).

E' possibile stimare il valore dell'energia elettrica prodotta con contributi termici non incentivabili ( $E_{prod\_NI}$ ) mediante il seguente algoritmo:

$$E_{prod\_NI} = E_1 * \%NI$$

dove:

$E_1$  = energia elettrica prodotta lorda misurata ai morsetti dei gruppi di generazione;

$$\%NI = \left[ \frac{(E_{comb} + E_{th-comb})}{E_{comb-T}} \right]$$

$E_{comb}$  = apporti energetici da combustibili fossili;

$E_{comb-T}$  = Energia termica del combustibile in ingresso all'impianto CAR, determinata a partire dalla misura di quantità del combustibile in ingresso e dal relativo potere calorifico inferiore del combustibile in ingresso all'impianto CAR;

$E_{th-comb}$  = Energia del combustibile.

In analogia al fattore percentuale FP% anche il fattore %NI sarà determinato a partire dalle misure  $E_{comb}$ ,  $E_{th-comb}$  e  $E_{comb-T}$  rilevate durante il primo anno di funzionamento dell'impianto. Tale fattore percentuale, negli anni successivi al primo, sarà considerato pari al valore calcolato. Sarà comunque cura del produttore di biometano e del gestore dell'impianto CAR registrare e conservare, negli anni successivi al primo, i reali apporti energetici da combustibile fossile e gli apporti termici da altri impianti al fine di renderli disponibili al GSE per un'eventuale verifica.

## 2. Apporti energetici da combustibili fossili

Il contenuto energetico annuale ( $E_{comb}$ ) degli eventuali altri combustibili, sia rinnovabili che non rinnovabili, utilizzati in alimentazione di caldaie o motori/gruppi cogenerativi, è misurato in kWh.

Non sono decurtati eventuali assorbimenti energetici provenienti dal biogas/gas prodotto presso l'impianto di produzione stesso.

## 3. Apporti termici da altri impianti:

L'energia termica utilizzata ( $E_{th}$ ), costituita da un apporto termico proveniente da altro/i impianto/i, opportunamente misurato, deve essere trasformata in energia del combustibile ( $E_{th-comb}$ ) mediante il fattore di conversione riportato nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2402 della Commissione del 12 ottobre 2015 relativo alla produzione di acqua calda a partire da biogas:

$$E_{th-comb} = \frac{E_{th}}{\eta_{rif}}$$

dove:

$\eta_{rif}$  = fattore di conversione pari a 0,8



**Appendice II: Possibili casistiche per la determinazione del numero dei Certificati di Immissione in Consumo da assegnare**


**1. Determinazione dei CIC nel caso in cui il produttore immette in consumo tramite un nuovo impianto di distribuzione realizzato a proprie spese**

Il produttore che immette il biometano extra rete in un nuovo impianto di distribuzione realizzato a proprie spese, con data di primo collaudo successiva al 18 dicembre 2013, ha diritto a ricevere per dieci anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione una quantità di CIC maggiorata del 50% determinata sui CIC ordinari. In ogni caso il periodo di riconoscimento della maggiorazione non potrà superare la data di scadenza dell'incentivazione.

**CASO 1**

Per la produzione sono utilizzate **esclusivamente le materie prime previste dall'articolo 4, comma 3:**

- a) frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
- b) sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'articolo 33 del D. Lgs. 28/2011;
- c) alghe e materie di origine non alimentare elencate nella tabella 1B del Decreto MiSE del 6 luglio 2012;
- d) sottoprodotti elencati nella tabella 1A del Decreto MiSE del 6 luglio 2012.



**Figura 1 – Caso 1A e 1B**

**CASO 1A:** L'impianto di produzione di biometano è di **nuova realizzazione**: spetta la **maggiorazione double counting** ovvero il rilascio di un CIC ogni 5 Gcal di biometano immesso in consumo. Spetta inoltre il **50% di CIC in più determinati sui CIC ordinari** per la realizzazione a proprie spese dell'impianto di distribuzione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

#### ESEMPIO di calcolo dei CIC - CASO 1A

Ipotesi: produzione e immissione in consumo di una quantità costante annua pari a 100 Gcal di biometano e medesima qualità/quantità delle materie prime utilizzate nei venti anni di incentivazione.

<b>CIC ordinari:</b>	$100/10=$	<b>10 CIC</b>
<i>Maggiorazione art. 4 comma 3</i>	<i>N. dei CIC ordinari</i>	<b>10 CIC</b>
<i>Maggiorazione art. 4 comma 8</i>	<i>50% dei CIC ordinari</i>	<b>5 CIC*</b>
<b>TOTALE</b>		<b>25 CIC</b>

**CASO 1B:** L'impianto di produzione di biometano è **ricoverito**: spetta la **maggiorazione double counting**. L'**incentivo** è assegnato in misura **pari al 70%** di quello spettante all'analogo nuovo impianto. Spetta inoltre il **50% di CIC in più determinati sui CIC ordinari** per la realizzazione a proprie spese dell'impianto di distribuzione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

#### ESEMPIO di calcolo dei CIC - CASO 1B


Ipotesi: produzione e immissione in consumo di una quantità costante annua pari a 100 Gcal di biometano e medesima qualità/quantità delle materie prime utilizzate nel periodo di incentivazione.

<b>CIC ordinari:</b>	$100/10=10$	$10*70%=$	<b>7 CIC</b>
<i>Maggiorazione art. 4 comma 3</i>	<i>N. dei CIC ordinari</i>		<b>7 CIC</b>
<i>Maggiorazione art. 4 comma 8</i>	<i>50% dei CIC ordinari</i>		<b>4 CIC*</b>
<b>TOTALE</b>			<b>18 CIC</b>

(\*)I CIC assegnati per la maggiorazione prevista dall'articolo 4, comma 8 del decreto vengono riconosciuti solo per dieci anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione; in ogni caso il periodo di riconoscimento della maggiorazione non potrà superare la data di scadenza dell'incentivazione.

## CASO 2

Per la produzione sono utilizzate le materie prime previste dall'articolo 4, comma 3 in **codigestione** con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale non superiore al 30% in peso.



**Figura 2 – Caso 2A e 2B**

**CASO 2A:** L'impianto di produzione di biometano è **nuovo**: spetta 1 CIC ogni 10 Gcal e il **double counting sul 70% della produzione**; inoltre spetta il **50% in più di CIC** quale maggiorazione stabilita dall'articolo 4, comma 8, determinata sui CIC ordinari rilasciati, per dieci anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione.

### ESEMPIO di calcolo dei CIC – CASO 2A

Ipotesi: produzione e immissione in consumo di una quantità costante annua pari a 100 Gcal di biometano e medesima qualità/quantità delle materie prime utilizzate nei venti anni di incentivazione.

<b>CIC ordinari:</b>	$100/10=$	<b>10 CIC</b>
<i>Maggiorazione per codigestione</i>	<i>70% dei CIC ordinari</i>	<b>7 CIC</b>
<i>Maggiorazione art. 4 comma 8</i>	<i>50% dei CIC ordinari</i>	<b>5 CIC*</b>
<b>TOTALE</b>		<b>22 CIC</b>

**CASO 2B:** L'impianto è **ricoverito**: spetta il **70% dei CIC** riconosciuti ad un analogo nuovo impianto e, per dieci anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione, il **50% in più di CIC** per l'immissione in un impianto con le caratteristiche previste dall'articolo 4, comma 8. Non spetta, invece, la maggiorazione per la codigestione.

### ESEMPIO di calcolo dei CIC – CASO 2B


Ipotesi: produzione e immissione in consumo di una quantità costante annua pari a 100 Gcal di biometano e medesima qualità/quantità delle materie prime utilizzate nel periodo di incentivazione.

<i>CIC ordinari:</i>	$100/10=$	$10*70%=$	<b>7 CIC</b>
<i>Maggiorazione art. 4 comma 8</i>	<i>50% dei CIC ordinari</i>		<b>4 CIC*</b>
<b>TOTALE</b>			<b>11 CIC</b>

(\*)I CIC assegnati per la maggiorazione prevista dall'articolo 4, comma 8 del decreto vengono riconosciuti solo per dieci anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione; in ogni caso il periodo di riconoscimento della maggiorazione non potrà superare la data di scadenza dell'incentivazione.

### CASO 3

Le materie prime utilizzate sono diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3, oppure sono utilizzate in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in misura superiore al 30% in peso. **La maggiorazione per le materie prime utilizzate nella produzione non è riconosciuta.**



**Figura 3 – Caso 3A e 3B**

**CASO 3A:** L'impianto di produzione di biometano è **nuovo**: spetta 1 CIC ogni 10 Gcal. Inoltre spetta il **50% in più di CIC** quale maggiorazione stabilita dall'articolo 4, comma 8, determinata sui CIC ordinari rilasciati, per dieci anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione.

#### ESEMPIO di calcolo dei CIC – CASO 3A

Ipotesi: produzione e immissione in consumo di una quantità costante annua pari a 100 Gcal di biometano e medesima qualità/quantità delle materie prime utilizzate nei venti anni di incentivazione.

<i>CIC ordinari:</i>	$100/10=$	<b>10 CIC</b>
<i>Maggiorazione art. 4 comma 8</i>	$50\% \text{ dei CIC ordinari}$	<b>5 CIC*</b>
<b>TOTALE</b>		<b>15 CIC</b>

**CASO 3B:** L'impianto di produzione è **ricvertito**: viene riconosciuto il **70% dell'incentivo** spettante ad analogo nuovo impianto. Inoltre spetta il **50% in più di CIC** quale maggiorazione stabilita dall'articolo 4, comma 8, determinata sui CIC ordinari rilasciati, per dieci anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione.

### ESEMPIO di calcolo dei CIC – CASO 3B

Ipotesi: produzione e immissione in consumo di una quantità costante annua pari a 100 Gcal di biometano e medesima qualità/quantità delle materie prime utilizzate nel periodo di incentivazione.


<b>CIC ordinari:</b>	$100/10=10$	$10*70%=$	<b>7 CIC</b>
<b>Maggiorazione art. 4 comma 8</b>	<b>50% dei CIC ordinari</b>		<b>4 CIC*</b>
<b>TOTALE</b>			<b>11 CIC</b>

(\*) I CIC assegnati per la maggiorazione prevista dall'articolo 4, comma 8 del decreto vengono riconosciuti solo per dieci anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione; in ogni caso il periodo di riconoscimento della maggiorazione non potrà superare la data di scadenza dell'incentivazione.

2. Determinazione dei CIC nel caso in cui il soggetto immette in consumo nella rete di distribuzione/trasmissione oppure tramite un impianto di distribuzione che non risponde ai requisiti previsti dall'articolo 4, comma 8

### CASO 4

Le maggiorazioni sono relative all'**utilizzo esclusivo**, nella produzione del biometano, delle **materie prime** previste dall'**articolo 4, comma 3**.



**Figura 4 – Caso 4A e 4B**

**CASO 4A:** L'impianto di produzione è **nuovo**: spetta la **maggiorazione double counting**.

### ESEMPIO di calcolo dei CIC – CASO 4A

Ipotesi: produzione e immissione in consumo di una quantità costante annua pari a 100 Gcal di biometano e medesima qualità/quantità delle materie prime utilizzate nei venti anni di incentivazione.

<b>CIC ordinari:</b>	$100/10=$	<b>10 CIC</b>
Maggiorazione art. 4 comma 3	N. dei CIC ordinari	<b>10 CIC</b>
<b>TOTALE</b>		<b>20 CIC</b>

**CASO 4B:** L'impianto di produzione è **ricoverito**: spetta il **70% dell'incentivo** previsto per un equivalente impianto nuovo.


### ESEMPIO di calcolo dei CIC – CASO 4B

Ipotesi: produzione e immissione in consumo di una quantità costante annua pari a 100 Gcal di biometano e medesima qualità/quantità delle materie prime utilizzate nel periodo di incentivazione.

<b>CIC ordinari:</b>	$100/10=10$	$10*70%=$	<b>7 CIC</b>
Maggiorazione art. 4 comma 3	N. dei CIC ordinari		<b>7 CIC</b>
<b>TOTALE</b>			<b>14 CIC</b>

### CASO 5

Le maggiorazioni sono relative all'utilizzo in **codigestione** delle materie prime previste dall'articolo 4, comma 3 con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in quantità non superiore al 30% in peso, nella produzione del biometano.



**Figura 5 – Caso 5A e 5B**

**CASO 5A:** L'impianto di produzione è **nuovo**: spetta la maggiorazione **double counting** sul **70% della produzione** di biometano immesso in consumo.

#### ESEMPIO di calcolo dei CIC – CASO 5A

Ipotesi: produzione e immissione in consumo di una quantità costante annua pari a 100 Gcal di biometano e medesima qualità/quantità delle materie prime utilizzate nei venti anni di incentivazione.

<b>CIC ordinari:</b>	$100/10=$	<b>10 CIC</b>
<i>Maggiorazione per codigestione</i>	<i>70% dei CIC ordinari</i>	<b>7 CIC</b>
<b>TOTALE</b>		<b>17 CIC</b>

**CASO 5B:** L'impianto di produzione è **riconvertito** spetta il **70% dell'incentivo** previsto per un analogo nuovo impianto. La maggiorazione per la codigestione è esclusa nel caso di riconversione.


#### ESEMPIO di calcolo dei CIC – CASO 5B

Ipotesi: produzione e immissione in consumo di una quantità costante annua pari a 100 Gcal di biometano e medesima qualità/quantità delle materie prime utilizzate nel periodo di incentivazione.

<b>CIC ordinari:</b>	$100/10=10$	$10*70%=$	<b>7 CIC</b>
----------------------	-------------	-----------	--------------

### CASO 6

Le materie prime utilizzate sono diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3, o sono utilizzate in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in misura superiore al 30% in peso, **la maggiorazione per le materie utilizzate non è riconosciuta.**



**Figura 6 – Caso 6A e 6B**

**CASO 6A:** L'impianto di produzione di biometano è **nuovo**: spetta 1 CIC ogni 10 Gcal.

**ESEMPIO di calcolo dei CIC – CASO 6A**

Ipotesi: produzione e immissione in consumo di una quantità costante annua pari a 100 Gcal di biometano e medesima qualità/quantità delle materie prime utilizzate nei venti anni di incentivazione.

<b>CIC ordinari:</b>	$100/10=$	<b>10 CIC</b>
----------------------	-----------	---------------

**CASO 6B:** L'impianto di produzione è **ricoverito**: viene riconosciuto il **70% dell'incentivo** spettante ad analogo nuovo impianto.

**ESEMPIO di calcolo dei CIC – CASO 6B**

Ipotesi: produzione e immissione in consumo di una quantità costante annua pari a 100 Gcal di biometano e medesima qualità/quantità delle materie prime utilizzate nel periodo di incentivazione.

<b>CIC ordinari:</b>	$100/10=10$	$10*70%=$	<b>7 CIC</b>
----------------------	-------------	-----------	--------------

Nella tabella seguente si riporta un quadro sintetico per il calcolo del numero di CIC ai sensi del decreto biometano.



SEZIONE A Determinazione del numero dei CIC spettanti in caso di immissione in consumo del biometano nei trasporti					SEZIONE B Determinazione della maggiorazione prevista dall'articolo 4, comma 8	
Tipologia impianto	L'impianto di produzione del biometano è alimentato:	Gcal /CIC	I certificati vengono rilasciati su una quota percentuale del quantitativo di biometano immesso in consumo nei trasporti:	Durata	Determinazione	Durata
nuovo	<b>esclusivamente</b> da biomasse di cui all'art. 4, comma 3	5	100%	20 anni <sup>12</sup> a decorrere dalla data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti	<b>50% del numero CIC ORDINARI</b> determinati nella SEZIONE A (CIC non comprensivi di maggiorazioni)	10 anni <sup>13</sup> a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione
	da biomasse di cui all'art. 4, comma 3, in codigestione con altri prodotti di origine biologica in percentuale <b>inferiore o uguale</b> al 30 % in peso	5	70%			
		10	30%			
	da <b>altre biomasse</b> , ovvero da biomasse di cui all'art. 4, comma 3, in codigestione con altri prodotti di origine biologica in percentuale <b>superiore</b> al 30 % in peso	10	100%			
riconvertito	<b>esclusivamente</b> da biomasse di cui all'art. 4, comma 3	5	70%			
	da <b>altre biomasse</b>	10				

12 Nel caso di impianto di produzione riconvertito (articolo 6 del decreto) qualora l'impianto abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica, il periodo di diritto agli incentivi è pari al residuo periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica incrementato di cinque anni. Se l'impianto riconvertito non ha beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il periodo di incentivazione è lo stesso spettante ai nuovi impianti.

13 In ogni caso il periodo di riconoscimento di questa maggiorazione non potrà superare la data di scadenza dell'incentivazione.

**Appendice III: Impianti di produzione di biometano alimentati da più impianti di produzione di biogas/gas, sia nuovi sia già esistenti, che condividono la stessa sezione di upgrading**

Per impianti di produzione di biometano alimentati da più impianti di produzione di biogas/gas, sia nuovi sia già esistenti, che condividono la stessa sezione di upgrading si rappresenta che **per la quota parte di biometano ascrivibile alla produzione dell'impianto esistente, si applicano**, in ogni caso, **le modalità previste all'articolo 6** del decreto in materia di riconversione.

A tal proposito, si chiarisce che qualora l'attività di riconversione venga effettuata in via graduale, nella realizzazione di un *upgrading* crescente, ai fini del riconoscimento degli incentivi, si terrà conto della data del primo intervento di riconversione, seppure parziale da cui decorrerà il periodo di incentivazione.

Si specifica, tuttavia, che deve essere sempre mantenuta una piena corrispondenza tra impianto esercito e impianto autorizzato, pena la decadenza degli incentivi. Nel caso in cui, dunque, il Soggetto Responsabile intenda avviare la suddetta riconversione a step, egli dovrà presentare un'autorizzazione conforme per ogni riconversione parziale realizzata.

Nel caso in cui un impianto di produzione di biometano per autotrazione con distributore proprio sia alimentato dal biogas prodotto da più impianti di produzione di energia elettrica da biogas esistenti e incentivati, si provvede ad assegnare i CIC a ciascuno dei suddetti impianti, considerando, tuttavia, a riferimento, un unico intervallo di tempo, anche qualora i suddetti impianti abbiano periodi residui di incentivazione diversi. A tal proposito, si terrà conto del periodo residuo di durata minore tra quelli dei diversi impianti, che verrà altresì, applicato a tutti.

Ai fini della determinazione dei MWh da incentivare è necessario rilevare il contenuto energetico del biogas proveniente rispettivamente da ogni sezione secondo le modalità di seguito riportate:

- **energia e quantità di biometano ammessa all'incentivazione per la sezione di produzione di biogas di nuova realizzazione (tariffa piena):**

$$M_{biometano_{nuovo}} = \min(M_1; M_2; CB) * \alpha$$

$$E_{biometano_{nuovo}} = M_{biometano_{nuovo}} * PCI_{biometano}$$

$$\alpha = \frac{M_{1biogas} * PCI_{1biogas}}{M_{1biogas} * PCI_{1biogas} + M_{2biogas} * PCI_{2biogas}}$$

- **energia e quantità di biometano ammessa all'incentivazione per la sezione di produzione di biogas riconvertita (tariffa ridotta):**

$$M_{biometano_{riconvertito}} = \min(M_1; M_2; CB) * \omega$$


$$E_{\text{biometano riconvertito}} = M_{\text{biometano riconvertito}} * PCI_{\text{biometano}}$$

$$\omega = \frac{M_{2\text{biogas}} * PCI_{2\text{biogas}}}{M_{1\text{biogas}} * PCI_{1\text{biogas}} + M_{2\text{biogas}} * PCI_{2\text{biogas}}}$$

dove:

- $M_1$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, o nel punto di carico del carro bombolaio o simili, nel caso di extra-reti;
- $M_2$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, nel caso di immissione nelle reti, mediante carro bombolaio o simili; o differenza calcolata, su base mensile, tra la quantità di gas erogata per autotrazione e gli altri apporti di gas naturale o biometano utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti. Tale differenza non può, in ogni caso, essere negativa; o quantità mensile del gas naturale, prelevato dalla rete presso il sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi dalla cogenerazione ad alto rendimento;
- $CB$  = quantità, riportata nel contratto bilaterale stipulato tra produttore e soggetto che immette in consumo o GIC;
- $M_{1\text{biogas}}$  = quantità di biogas prodotta dalla sezione di nuova realizzazione misurata da uno specifico misuratore di portata;
- $M_{2\text{biogas}}$  = quantità di biogas prodotta dalla sezione riconvertita misurata da uno specifico misuratore di portata;
- $PCI_{1\text{biogas}}$  = potere calorifico inferiore del biogas prodotto dalla sezione di nuova realizzazione e misurato da uno specifico strumento di misura delle specifiche qualità;
- $PCI_{2\text{biogas}}$  = potere calorifico inferiore del biogas prodotto dalla sezione riconvertita e misurato da uno specifico strumento di misura delle specifiche di qualità;
- $PCI_{\text{biometano}}$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore del biometano, determinato sulla base delle composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle della sezione di upgrading.

Nella figura 1.III si rappresentano i punti di misurazione delle grandezze necessarie al calcolo di cui sopra.



**Figura 1.III: Schema delle misure rilevanti nel caso di impianti multi-sezione costituiti sia da sezioni di nuove realizzazione che da altre riconvertite**

I soggetti responsabili della trasmissione delle misure e la frequenza di invio dei dati al GSE nel caso di cui sopra sono riportati nella tabella seguente. Si specifica che per ciascuna tipologia di impianto, oltre alle grandezze riportate nel seguito, sono necessarie tutte le misure e le informazioni indicate nei paragrafi precedenti.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabile trasmissione misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>	<i>Misura teleletta da GSE</i>
M1 <sub>biogas</sub>	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
M2 <sub>biogas</sub>	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
PCI1 <sub>biogas</sub>	PB	PB	PB	KWh/Smc o MJ/dm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
PCI2 <sub>biogas</sub>	PB	PB	PB	kWh/Smc o MJ/dm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1	NO
M1	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1	SI
PCI <sub>biometano</sub>	PB	PB	PB	kWh/Smc o MJ/dm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1	SI

**Tabella 1.III: Sintesi delle grandezze utili per la determinazione del biometano prodotto da ciascun impianto di produzione di biogas/gas, nel caso di condivisione della stessa sezione di upgrading.**

**Appendice IV: Impianto di produzione di biometano che alimenta contemporaneamente un impianto di distribuzione stradale direttamente connesso (realizzato e gestito dal produttore) e, a titolo esemplificativo, un ulteriore impianto di distribuzione stradale (tramite carro bombolaio o simili).**

L'energia incentivata  $E_i$ , nel caso di impianti di produzione di biometano che alimentano contemporaneamente un impianto di distribuzione stradale direttamente connesso (realizzato e gestito dal produttore stesso) ed un ulteriore impianto di distribuzione stradale attraverso l'utilizzo di carri bombolai o simili, è determinata dal GSE, sulla base delle misure trasmesse al medesimo GSE con le modalità di cui al precedente punto, secondo il seguente calcolo:

$$E_i = \sum_{n=1}^{12} \sum_{m=1}^2 EiDis_{mn}$$

$$EiDis1_n = [\min(M2_n; M4_n)] \times PCI_n$$

$$EiDis2_n = [\min(M3_n; M5_n; CB_n)] \times PCI_n$$

Con:

$$M4_n = M6_n - M7_n$$

$$M5_n = M8_n - M9_n$$

dove:

- $EiDis_n$  = energia incentivabile nel mese n riferita all'immissione in consumo negli m distributori;
- $EiDis1_n; EiDis2_n$  = energia incentivabile nel mese n, riferita all'immesso in consumo nell'impianto di distribuzione considerato;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata immediatamente a valle della sezione di upgrading e degli eventuali sistemi di stoccaggio. In questo punto si rilevano anche il PCI e la massa volumica;
- $M2_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di connessione con l'impianto di consumo;
- $M3_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili;

- $M4_n; M5_n$  = differenza calcolata, su base mensile, tra la quantità di gas erogata per autotrazione e gli altri apporti di gas naturale o biometano utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti. Tale differenza non può, in ogni caso, essere negativa;
- $M7_n; M9_n$  = altri apporti di gas naturale o biometano utilizzati dall'impianto di distribuzione di carburanti (risultante dalle relative fatture di acquisto);
- $M6_n; M8_n$  = quantità di gas, erogata per autotrazione nell'impianto di distribuzione (misuratore alla pompa in uscita e come riportato nel registro dei corrispettivi). Per riportare la misura di  $M6_n$  da kg in Smc sarà utilizzata una massa volumica media mensile del biometano misurata a valle dell'upgrading;
- $CB_n$  = quantità mensile di biometano, espressa in Smc, riportata nel contratto bilaterale stipulato tra produttore e soggetto che immette in consumo o GIC;
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore, determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero immediatamente a valle della sezione di upgrading.

Nella tabella seguente, si riportano i soggetti responsabili e le modalità per la trasmissione, la raccolta e la validazione delle misure relative alle grandezze rilevanti ai fini della determinazione dell'incentivo, nel caso di cui sopra.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Responsabile trasmissione misure</i>	<i>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>	<i>Misura teleletta da GSE</i>
M1	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	Su richiesta <sup>14</sup>
M2	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	SI
M3	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	SI
M6	GID	GID	PB	Kg o Smc	Mese N	Trimestrale con dettaglio mensile - Entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento	NO

<sup>14</sup> I dati devono essere rilevati dal produttore e conservati per eventuali controlli del GSE.

<b>Grandezza rilevante</b>	<b>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</b>	<b>Responsabile trasmissione misure</b>	<b>Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE</b>	<b>Unità di misura del dato trasmesso</b>	<b>Periodo a cui si riferisce il dato</b>	<b>Frequenza di trasmissione</b>	<b>Misura teleletta da GSE</b>
M7	GID	GID	PB	Smc	Mese N	Trimestrale con dettaglio mensile - Entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento	NO
M8	GID	GID	PB	Kg o Smc	Mese N	Trimestrale con dettaglio mensile - Entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento	NO
M9	GID	GID	PB	Smc	Mese N	Trimestrale con dettaglio mensile - Entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento	NO
CB (ove presente)	PB	PB	PB	Smc	Mese N	Una tantum <sup>15</sup>	NO
PCI	PB	PB	PB	MJ/dm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	SI
Massa volumica	PB	PB	PB	Kg/Smc	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1	SI

**Tabella 1.IV: Documentazione a carico del soggetto beneficiario dei CIC.**

Nella figura seguente si illustrano i punti di misura delle grandezze di cui alla tabella 1.

<sup>15</sup> Vedi nota 1.






Figura 1.IV: Schema delle misure rilevanti nel caso di impianto di produzione di biometano che alimenta contemporaneamente un impianto di distribuzione stradale direttamente connesso (realizzato e gestito dal produttore) ed un ulteriore impianto di distribuzione stradale, attraverso l'utilizzo di carri bombolai.

#### ***Appendice V: Dati e documenti per le autodichiarazioni***

Si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati e i documenti da fornire nell'autodichiarazione al momento della richiesta dell'incentivo.

#### ***Biometano immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi, senza destinazione specifica***

- numero di qualifica;
- numero istanza;
- riferimenti del responsabile per comunicazioni di carattere amministrativo (nominativo, e-mail, numero telefonico) (da indicare solo la prima volta e nel caso di modifiche);
- mese di riferimento;
- misure dei consumi per i sistemi ausiliari dell'impianto di produzione;
- misure specifiche nel caso di immissione in rete diversa da quella con obbligo di connessione di terzi;
- dichiarazione di utilizzo delle materie prime come previsto dal titolo autorizzativo per qualità e quantità.

#### ***Biometano immesso in consumo nei trasporti***

- numero di qualifica;
- numero istanza;
- codice ditta del produttore;
- codice accisa del produttore (se presente);
- ragione sociale di colui che immette in consumo (se diverso dal produttore);
- P. IVA di colui che immette in consumo (se diverso dal produttore);
- riferimenti del responsabile per comunicazioni di carattere amministrativo (nominativo, e-mail, numero telefonico – da indicare solo la prima volta o in caso di modifiche);
- codice impianto di distribuzione;
- ragione sociale del gestore dell'impianto di distribuzione;
- P. IVA del gestore dell'impianto di distribuzione;
- mese di competenza;
- misure relative all'impianto di distribuzione per autotrazione;
- misure specifiche in relazione alla modalità di collegamento all'impianto di distribuzione;
- dichiarazione di utilizzo delle materie prime come previsto dal titolo autorizzativo per qualità e quantità (in peso);
- indicazione di eventuali contratti di fornitura e bilaterali;
- intensità emissioni di gas serra (gCO<sub>2</sub>eq/MJ);
- codice certificato di sostenibilità;
- sistema di certificazione;
- organismo di certificazione;
- conferma di richiesta di maggiorazione con indicazione della stessa (utilizzo di materie prime, codigestione, nuovo impianto di distribuzione).

**Documentazione da allegare al momento dell'autodichiarazione:**

Documento di identità del rappresentante legale

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta

Documento di delega (in caso di delega)

Documento di identità del delegato (in caso di delega)